

«COLPEVOLI DI UN DELITTO CHE NON C'ERA»  
IL PROCESSO AGLI UNTORI NELLA LETTURA  
DI VERRI E DI MANZONI

di Loredana Garlati

1. *I fatti, il processo, le verità*

È un'alba piovosa quella di venerdì 21 giugno 1630 a Milano<sup>1</sup>. Un uomo, vestito con una cappa nera e con un cappello calato sugli occhi, stringe a sé un pezzo di carta, mentre cammina rasente un muro, sfiorandolo di tanto in tanto con le mani.

Due donne alla finestra assistono alla scena; accompagnano con sguardo attento ogni gesto dello sconosciuto, vagamente insospettite dall'insolito contegno. Lo scorgono incrociare qualcuno lungo la via, scambiare con lui un cenno di saluto prima di sparire definitivamente dalla loro vista.

Le due 'donnaiccole' – per dirla alla Manzoni<sup>2</sup> – nella persona di Caterina Trocazzani e Ottavia Persici, «verso le quattro e mezzo»<sup>3</sup> per di-

<sup>1</sup> Le informazioni meteorologiche su quel giorno sono fornite dallo stesso Piazza nel primo interrogatorio del 22 giugno. Deponendo sul proprio abbigliamento, dirà infatti: «havevo l'ongarina, et il feraiolo di panno cavellino, perché pioveva, et sino à sera andai con detto feraiolo» (*Processo originale degli untori nella peste del M.DC.XXX*, Milano, 1839, 37). Il particolare, a prima vista trascurabile, risulterà invece fondamentale per spiegare il comportamento assunto dal Piazza quel mattino: il fare guardingo che gli varrà l'imputazione di untore, ricondotto alla realtà dei fatti, si rivela semplicemente un modo per cercare riparo dalla pioggia.

<sup>2</sup> L'espressione ricorre nel I Capitolo della *Storia della Colonna infame*, consultata nell'Edizione Nazionale ed Europea delle Opere di Alessandro Manzoni, vol. 12, Centro Nazionali Studi Manzoniani, Milano, 2002, 13.

<sup>3</sup> Le quattro e mezzo indicate dal Manzoni nel I Capitolo della *Colonna infame* (p. 13 dell'ed. qui utilizzata) traducevano nell'orario corrente le indicazioni date da Caterina Trocazzani nella sua deposizione. Quest'ultima, secondo il verbale del processo, di-

sgrazia (scriverà sempre il Manzoni)<sup>4</sup> sono spettatrici di un fatto che verrà giudicato innocuo dalla storiografia e delittuoso dalla magistratura.

L'uomo inconsapevolmente spiato in quel mattino d'inizio estate era Guglielmo Piazza: a lui spetterà il ruolo di primo attore in una tragedia fatta di forzate ammissioni di colpevolezza e di implacabili coinvolgimenti di altri ignari e improvvisati complici. Dal suo racconto iniziale si dipana una storia destinata ad animarsi via via di nuovi personaggi. I protagonisti implicati reciteranno tutti al contempo la parte di vittima e di carnefice, in un continuo scambio di ruoli doloroso e crudele. L'infinita sequela di reciproche accuse si placherà solo con la morte di tutti gli imputati, un traguardo verso il quale si trascineranno a vicenda, in un serrato crescendo<sup>5</sup>.

Per comprendere ciò che veramente accadde in quella mattinata e gli eventi a catena che ne seguirono occorre calare quel fermo immagine di ordinaria vita quotidiana in un contesto del tutto eccezionale. Proprio le circostanze che fecero da cornice a quegli accadimenti li caricarono di significato straordinario, alterandone il senso originario e genuino.

Milano stava infatti vivendo uno dei suoi periodi più bui, lacerata tra carestia e pestilenza. Non era la prima volta che un'epidemia si abbattava sulla città<sup>6</sup> e, al pari delle precedenti, non era arrivata all'improv-

chiarava «che di poco erano sonate le otto hore» quando aveva intravisto dalla sua camera un uomo venire verso il Carrobbio. La discrasia tra i due orari si spiega se si pensa che la testimone si riferiva all'uso italiano di contare le ore a partire dalla sera precedente, dopo l'avemaria, ossia mezz'ora dopo il tramonto del sole.

<sup>4</sup> Con questo aggettivo lo scrittore sembra sottolineare come frutto di uno sciagurato caso che due donne, contemporaneamente, a poco distanza l'una dall'altra, fossero affacciate sulla via, per di più ad un'ora così mattiniera, in una giornata cupa e tetra. Solo per questa fatalità si era potuto dare avvio, in modo tanto sollecito, alle indagini sul Piazza. Sul punto cfr. E. PACCAGNINI, *Commento a «Storia della colonna infame»*, in A. MANZONI, *I romanzi*, vol. II *I Promessi Sposi*, Milano, 2002, 936, nt. 1. Ma si veda anche *Processo agli untori. Milano 1630 cronaca e atti giudiziari in edizione integrale*, a cura di G. Farinelli e E. Paccagnini, Milano, 1988.

<sup>5</sup> «Convenientemente stimolati, i correi si mangiano vivi come ragni in una bottiglia; ogni esame li affossa un poco; le discolpe dell'uno mandano a picco l'altro»: così, efficacemente, F. CORDERO, *La fabbrica della peste*, Roma-Bari, 1984, 54.

<sup>6</sup> «La peste milanese del 1630 non fu, considerata globalmente, una "grande peste"», né per il numero dei morti, né per le tensioni sociali che fecero da sfondo e neppure per le conseguenze economiche. Fu l'opera manzoniana a trasformarla in un fenomeno dai risvolti impressionanti, ma in particolare la sua fama si lega ad un fenomeno rima-

viso. Lenta, ma inesorabile, tra proclami e bandi inascoltati, in un atteggiamento di scetticismo e quasi di irridente indifferenza degli organi governativi e sanitari, preoccupati più di minimizzare il problema che di risolverlo, la peste si era fatta largo già a partire dal 1629. L'arrivo di un inverno rigido ne aveva rallentato momentaneamente la diffusione, alimentando un precoce quanto sciagurato clima euforico<sup>7</sup>.

Pericolosi movimenti di truppe alla volta del Monferrato, teatro di una guerra di successione, uniti alla discesa di lanzichenecchi diretti nel mantovano e ad altri episodi di assembramenti di folla, quali i festeggiamenti in occasione del carnevale e in onore della nascita dell'infante di Spagna, determinarono, nella primavera del 1630, l'esplosione del contagio, destinato, per un gioco della sorte, a divenire incontenibile dopo la processione dell'11 giugno, autorizzata dal Cardinale Federico Borromeo proprio per invocare un aiuto soprannaturale nella lotta al male.

La paura di fronte ad una situazione che sfuggiva al controllo umano e che sembrava recare i segni di un flagello divino o di un progetto diabolico cominciò a generare dicerie sempre più insistenti sulla presenza nel territorio di loschi individui che, muniti di veleno e intrugli vari, andavano ungendo le zone di maggior passaggio per seminare panico e morte<sup>8</sup>.

Anziché ascoltare la voce della ragione, o proprio perché le risposte che la ragione sapeva offrire in quel momento erano limitate, si preferì cedere alla superstizione e trovare capri espiatori in fantomatici emissari stranieri, pagati per diffondere la peste in tutta la città, con il chiaro intento di mettere in ginocchio il ducato milanese. «I fenomeni naturali a meccanismo ignoto»<sup>9</sup> sono destinati da sempre a suscitare sgomento, e

sto invece marginale in tutti gli altri casi di contagio: i processi agli untori (R. CANOSA, *Tempo di peste: magistrati ed untori nel 1630 a Milano*, 7, Roma, 1985, 12-3).

<sup>7</sup> Sui tempi di diffusione della peste cfr. R. CANOSA, *Tempo di peste*, cit. in nt. 6, 40-4.

<sup>8</sup> Sostiene Pastore che, a differenza di quanto affermato in genere dalla storiografia, la stretta relazione tra l'insorgenza della malattia e l'ossessione di un complotto attribuibile volta per volta a diversi soggetti non fu caratteristica esclusiva della peste del 1630, ma una convinzione storicamente diffusa (A. PASTORE, *Dal lessico della peste: untori, unzioni, unti*, in *Acta histriae*, XV, 1, 2007, 128).

<sup>9</sup> F. CORDERO, *La fabbrica*, cit. in nt. 5, 13. Ben evidenza Canosa come la peste generasse una confusione 'etica' e conoscitiva, connotata da diversi fasi: la negazione del morbo, l'attacco aggressivo a quei medici che osavano chiamare la malattia con il suo nome e, infine, quando il contagio assunse una consistenza rilevante, la richiesta di spiegazioni dell'accaduto e la conseguente ricerca di un rimedio (R. CANOSA, *Tempo di peste*, cit. in nt. 6, 10).

così, tra un Satana nascosto orchestratore<sup>10</sup> e un complotto politico, nacque la leggenda degli untori. Un prodotto di fantasia divenne ben presto una triste realtà, generando un'isteria collettiva che non risparmiò nessuno: né popolo, né autorità, né giudici.

Se infatti è vero che le spiegazioni date al fenomeno dalle diverse componenti sociali erano accomunate da un fattore teocentrico (Dio, adirato con gli uomini, ne puniva le colpe)<sup>11</sup>, era inevitabile che questa impostazione si riflettesse anche sulle scelte operative per rimediare al male: «se l'epidemia è una punizione mandata da Dio per comportamenti umani, poiché non è "possibile" che tutta la città sia colpevole, è necessario individuare degli individui sui quali "porre" i suoi peccati»<sup>12</sup>.

È in questo clima che il 22 giugno 1630 il Senato di Milano, vertice giudiziario (ma anche politico-amministrativo), ricevette notizia di un probabile crimine di unzione, consumato il giorno prima alla Vedra de' Cittadini, nella già ricordata zona di Porta Ticinese. Di nuovo la *τύχη* interviene a guidare il destino degli uomini: non solo sul tavolo da gioco i dadi saranno lanciati per la prima volta da due donne accidentalmente testimoni di un fatto, ma nelle settimane precedenti quel 21 giugno nella contrada della Vedra si era già più volte vociferato di unzioni. Tutto, dunque, sembrava preparare il terreno agli avvenimenti futuri e congiurare *ex ante* contro gli imputati, sospingendoli verso le braccia di giudici disposti a prendere le redini di eventi casuali per indirizzarli verso una soluzione consapevole e fortemente voluta.

Piazza fu l'uomo giusto nel luogo giusto per i magistrati; l'uomo sbagliato nel luogo sbagliato per il giudizio storico.

Quel sabato di giugno, quindi, il Senato, ricevuta la *notitia criminis*, incaricò il Capitano di giustizia<sup>13</sup> di visitare i luoghi del presunto de-

<sup>10</sup> Nel XVII secolo ancora si credeva nella possibilità del diavolo di diffondere patologie di ogni genere, come ricordato anche da O. DI SIMPLICIO, *Inquisizione, stregoneria, medicina. Siena e il suo stato (1580-1721)*, Monteriggioni, 2000, 43.

<sup>11</sup> Evidenzia Canosa la propensione dei medici ad attribuire alla corruzione dell'aria, provocata da fenomeni celesti, la causa dell'epidemia; la folla invece preferiva pensare che il contagio fosse conseguenza dello spargimento di polveri o unguenti, mentre il clero guardava all'ira divina «spiegazione sulla quale, in ultima analisi, concordano anche medici e folla» (R. CANOSA, *Tempo di peste*, cit. in nt. 6, 10).

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> Creato in epoca ducale, il Capitano di giustizia aveva giurisdizione criminale su tutto il territorio dello Stato milanese per reati puniti con pena capitale; in tutti gli altri casi la esercitava, cumulativamente con il Podestà e con i Giudici del Gallo e del Ca-

litto; il suo arrivo in Porta Ticinese innescò un vortice di eventi destinato a risucchiare in un processo frettoloso e affrettato non solo le vite dei condannati ma anche le regole stesse chiamate a presiedere il processo penale lombardo seicentesco. L'esito di quel processo andrà ben oltre le intenzioni dei giudici: diverrà uno degli strumenti privilegiati per scardinare un sistema giudiziario e con esso un'intera cultura giuridica. Se ne serviranno, infatti, gli illuministi milanesi per menar fendenti contro la pratica criminale del tempo e i suoi fedeli sacerdoti.

Le prime ad essere ascoltate in quel 22 giugno furono ovviamente la Trocazzani e la Persici. Il verbale del loro interrogatorio presenta quasi i tratti di un *noir*. Questo è un altro dei profili straordinari dell'intera vicenda: la storia di quel processo ispirerà grandi opere letterarie, ma è già essa stessa attraversata da una vena romanzesca. I verbali di interrogatorio sono infatti sì preziosi documenti attestanti il rito processuale di stampo inquisitorio, fonte di conoscenza della prassi penale secentesca, espressione di una retorica del linguaggio processuale. Ma oltre ai profili tecnici, il processo agli untori avvince il lettore con la trama e il brio d'un racconto.

Caterina e Ottavia nella loro prima deposizione descrivono minuziosamente l'abbigliamento e i gesti dell'individuo scrutato dalle loro finestre, ma ne tacciono il nome: non lo conoscono e quindi non lo possono riferire. Alla scoperta della sua identità si arriverà per gradi, in una tensione capace di conferire un'aura di mistero a quell'uomo «magrotto,

vallo, nella città di Milano e nel suo circondario fino a dieci miglia (*Constitutiones Mediolanensis, domini iam primum illustratae decisionibus et annotationibus ab egregio J.C. et Advocato Pio Antonio Mogno Fossato*, Mediolani, 1764, l. I, tit. *De officio Capitanei Iustitiae*, § *Eligetque sibi ed Extra vero*). Aveva invece giurisdizione civile privilegiata qualora le cause riguardassero categorie particolari di soggetti: se a partire dal XVI secolo era competente a giudicare di pupilli, orfani, vedove e minori, in seguito si limitò ai soli funzionari ed ufficiali del ducato. Al tempo dei fatti qui narrati, Capitano di giustizia era Giovan Battista Visconti, che rivestiva l'ufficio dal 10 novembre 1626 e che lo detenne fino al 1° gennaio 1631 (dopo riconferma allo scadere del primo biennio del mandato), quando assunse le funzioni di Presidente del Magistrato di sanità, svolte fino al 10 gennaio del 1632, anno della morte. Cfr. A. VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*, Roma, 1913, 305-33; F. ARESE, *Le supreme cariche del Ducato di Milano. Da Francesco II Sforza a Filippo V (1531-1706)*, in *Archivio Storico Lombardo*, 9 (1970), 71-2. Mi si permetta il rinvio anche a L. GARLATI, *Prima che il mondo cambi. La Milano dei senatori nel Trantsunto del Metodo giudiziario (1769)*, in *Studi di storia del diritto*, III, Milano, 2001, 541-3 e 579-81.

di statura alta, con barba rossa», che aveva fatto «certi atti che non mi piacevano», come dirà Caterina Trocazzani, la quale, a differenza della 'collega' Ottavia, non si limita ad una descrizione dei fatti, ma la intercala con deduzioni proprie, destinate a pesare come macigni nell'accertamento di responsabilità del Piazza. Vedendo quello sconosciuto che «tirava con le mani dietro al muro [...] mi venne pensiero che fosse uno di quelli che à giorni passati andavano ungendero». Fa delle illazioni la Trocazzani: il comportamento dell'uomo non le piace e anche quell'abbigliamento, che il Piazza poi dirà di aver indossato per ripararsi dalla pioggia, viene rendicontato con un che di ambiguo. Il cappello le cui ali cascavano sul volto e dalla falda così grande da nascondere il viso, nonché il mantello a ruota sembravano indossati apposta per evitare ogni possibile riconoscimento<sup>14</sup>.

Occorreranno due testimoni *de visu* e una *de auditu* per risalire all'identità di colui che era stato visto incrociare e salutare il sospettato. Si trattava di tal Pietro Martire Pulicello, malossaro, vale a dire sensale, nel campo del legname, personaggio di snodo nella prosecuzione delle indagini. Sarà lui, infatti, a svelare le generalità del presunto untore: Guglielmo Piazza, commissario di sanità<sup>15</sup>, strappato al suo normale lavoro

<sup>14</sup> Alle domande dell'inquisitore sull'abbigliamento indossato dal Piazza il giorno precedente il suo arresto, il commissario giustificherà sia gli indumenti sia il contegno avuto quella mattina richiamandosi alle precarie condizioni del tempo. Quando procede ad un elenco del suo guardaroba «nell'inventario spira dell'onesto orgoglio, perché costano un occhio i vestiti» (F. CORDERO, *La fabbrica*, cit. in nt. 5, 21). Dichiarerà che l'ongarina (così chiamata perché di foggia ungherese) e il feraiolo, ossia una sorta di ampio mantello, di panno cavallino, gli erano serviti per ripararsi dalla pioggia, così come per questo stesso motivo aveva camminato quasi strisciante lungo il muro. Il particolare, apparentemente trascurabile, del feraiolo ricorrerà più volte nel corso degli interrogatori. Il Piazza sosterrà infatti di aver indossato quel tipo di abbigliamento il 21 giugno e di avvalersi invece di una saglia nera (corto mantello di lana tessuta in diagonale) nelle giornate di sole. Insisterà sul punto, e lo confermerà più volte. Così facendo, tuttavia, contraddirà le indicazioni dei testimoni, che dichiaravano invece di averlo visto con una cappa di sargia nera. Basterà questa diversa versione, unita ad altri elementi interpretati come discordanti, per irrogare la seconda tortura al Piazza.

<sup>15</sup> Il Commissario della sanità era un funzionario, nominato localmente ma con approvazione del Governatore, chiamato a coadiuvare il Magistrato di Sanità (si trattava di un organo istituito nel 1534 da Francesco II Sforza e formato da un senatore presidente, due questori, due medici collegiati, un auditore giureconsulto e un segretario). In ragione delle vaste funzioni spettanti al Magistrato di Sanità, si ricorreva a degli aiutanti, appunto i commissari, ciascuno con propri specifici compiti. Vi era il commissario del registro dei morti, tre commissari urbani addetti allo spurgo di latrine e cloache, un al-

di cardatore di seta<sup>16</sup> e incaricato, come dirà lui stesso in uno degli interrogatori, di far condurre via gli infetti e i morti di peste sui carri dei monatti, obbedendo alle indicazioni del Magistrato di Sanità<sup>17</sup>. Compito ingrato, che lo costringeva a vivere separato dalla famiglia, reietto tra i reietti<sup>18</sup>.

tro per la pulizia delle strade. Cfr. A. VISCONTI, *La pubblica amministrazione*, cit. in nt. 13, 279-302. Gli ordinari compiti del commissario si modificavano in caso di pestilenza, come narra lo stesso Piazza nel primo interrogatorio: «alli 26 del mese di Maggio, cominciai à far il Commissario sopra la Sanità per far sequestrar sù gl'infetti, farli condur via, et anche far condur via li morti di peste con li carri, commandando alli monati, et ad altri, et quest'ufficio lo faccio per Porta Ticinese, insieme con duoi altri Commissarij» (*Processo*, cit. in nt. 1, 37). Quella mattina, dunque, il fare sospetto del Piazza, il suo essere munito di carta e inchiostro, il suo passare le dita sui muri poteva semplicemente significare che, dopo essersi fermato per controllare i numeri civici delle case ed averli annotati, si era macchiato le dita di inchiostro e aveva cercato di pulirle sfregandole contro i muri.

<sup>16</sup> Lo rivela nuovamente il Piazza durante l'interrogatorio del 22 giugno: «prima di fare il Commissario attendevo a scartezar filisello» (*Processo*, cit. in nt. 1, 37). Sullo sfondo si delinea nitida anche la composizione sociale della Milano sconvolta dalla peste. C'è una realtà composita, dominata da uno spasmodico e urgente bisogno di denaro, non importa se guadagnato in modo lecito o illecito. Il Piazza perde il lavoro a causa della crisi economica che ha investito il Ducato e ripiega su un'occupazione di basso profilo, che gli può tuttavia consentire, senza troppi scrupoli, di approfittare della tragica situazione per rubare, imbrogliare, ricattare. Il denaro è anche la molla che spinge la Trocazzani e la Persici alla denuncia, viste la gride del 19 maggio, del 13 giugno e del 14 luglio che promettevano ricompense (sempre più elevate) a chi favoriva la scoperta di untori. Il denaro è inoltre addotto come ragione prima dell'associazione a delinquere che vede a capo il Padilla come mandante e come bassa manovalanza alcuni esponenti della malavita milanese. Cfr. R. CANOSA, *Tempo di peste*, cit. in nt. 6, 45-72.

<sup>17</sup> L'avvento della peste scombinerà anche gli assetti e gli equilibri politici locali, rendendo ancora più ingarbugliati i già difficili rapporti gerarchici. La polizia sanitaria si troverà infatti a gestire un potere senza precedenti: il Magistrato della sanità occuperà infatti il vertice della piramide amministrativa, lasciando l'ultimo gradino ai monatti e agli apparitori (ossia a coloro che con il sonaglio legato ai piedi annunciavano l'arrivo dei carri) e collocando in mezzo i commissari. Di questo assetto dà conto il Piazza stesso nel suo primo interrogatorio, descrivendo la sua giornata tipo e ripercorrendo le tappe che avevano scandito il famigerato 21 giugno (*Processo*, cit. in nt. 1, 37).

<sup>18</sup> Lo riferisce nelle battute iniziali del processo uno sbiadito 'figurante', tal Tomaso Grillo, che conosceva il Piazza poiché abitavano entrambi «nella stessa porta». Egli rivela che proprio in ragione del suo lavoro il Piazza «è schivato da tutti, anche da sua moglie». Lo conferma Guglielmo in persona, quando, presentandosi ai giudici, dichiara di abitare con il padre. Eppure lo sappiamo sposato con la figlia della levatrice Paola, con cui però la comunione di vita era venuta meno in virtù di quel mestiere che lo esponeva al contagio. «Quando vado à casa mangio in una camera à basso, perché, doppio

Malavitoso secondo la pubblica opinione<sup>19</sup>, arrogante nell'espressione, tagliente nello sguardo, spavaldo nelle risposte, ammanicato con furfanti di vario tipo, è il candidato ideale per il ruolo di untore. Non lo aiuteranno la sfrontatezza dei primi interrogatori, la resistenza alla tortura, il silenzio opposto con fierezza alle domande incalzanti dei giudici: strategia sbagliata di chi si inganna sulla possibilità di battere in astuzia la perfetta macchina inquisitoria.

Cambierà tattica troppo tardi, illudendosi di nuovo quando si renderà disponibile ad una collaborazione con la triade accusatoria<sup>20</sup>. Sperando nel miraggio di una impunità sventolata con troppo leggerezza per essere davvero mantenuta<sup>21</sup>, diventerà improvvisamente loquace: troppo per riuscire a tener dietro ai suoi stessi fantasiosi racconti, sempre più ricchi di personaggi e di particolari, eppure mai abbastanza per l'appetito dei magistrati.

La colpa del Piazza? Aver cercato riparo dalla pioggia, per giudizio comune. Aver unto i muri per seminare morte, per la giustizia umana. Malcapitato viandante o diabolico esecutore di una strage? I magistrati

che sono Commissario non pratico con li miei di casa» (*Processo*, cit. in nt. 1, 37). La peste stravolgerà la vita a questo povero tessitore: lo strapperà dall'anonimato di un'esistenza ordinaria per elevarlo agli 'onori' di una tragica cronaca giudiziaria, privandolo del lavoro, degli affetti, e alla fine anche della vita.

<sup>19</sup> Lo dichiareranno Giovanni Andrea Cipriandi e Francesco Geronimo Giusto nell'interrogatorio del 26 giugno: «ho inteso che Guglielmo Piazza è un giotto [il termine sta per furfante e scellerato], et di mala vita [...] et comunemente non è tenuto in buona considerazione», asseriscono questi due testi di fama, ma lo stesso linguaggio del Piazza tradisce una certa familiarità con il mondo della microcriminalità. Di fronte alla minaccia della tortura con la corda ribatte: «se me la vogliono anche far attaccar al collo lo faccino». «Battuta incauta» la definisce Cordero, poiché in questo modo si è «definito con uno stilema tratto dal lessico della malavita assuefatta al rischio» (F. CORDERO, *La fabbrica*, cit. in nt. 5, 23). Per le citazioni relative al processo cfr. *Processo*, cit. in nt. 5, 58-9 (per le testimonianze) e 40 per l'affermazione del Piazza.

<sup>20</sup> A partire dal 25 giugno, per volontà e su nomina del Senato, saranno il presidente della Sanità, Marcantonio Monti, il capitano di Giustizia, Giovan Battista Visconti, ed il fiscale Torniello a portare avanti il processo, affiancati da un auditore del medesimo tribunale della Sanità nel ruolo di verbalizzante. Questa nomina del Senato sembra far pensare all'istituzione di un tribunale speciale, in deroga all'ordinaria giurisdizione. Quello su cui il Manzoni stesso non sapeva fornire una risposta era se tale Commissione fosse stata istituita appositamente in quell'occasione o se si potesse far risalire ai periodi precedenti o a tutti i reati di unzione in genere.

<sup>21</sup> Sul punto cfr. *infra*.

non ebbero dubbi: scelsero la seconda opzione e lo condannarono a morte tra strazi indicibili.

Con lui, come complice principale, perì sotto la mannaia del boia Gian Giacomo Mora, barbiere di professione e spezierie di straforo, con l'unica accertata colpa di aver promesso al Piazza un unguento in grado di preservarlo dal contagio e di averlo fabbricato senza apposita licenza<sup>22</sup>.

Uomo di altra pasta rispetto al Piazza questo Mora: ingenuo e tutto sommato innocuo imbrogliatore, che sfrutta la peste come può per arrotondare le entrate. Scrive bene Cordero: «Piazza, manigoldo dallo sguardo duro, lo sceglie quale animale espiatorio, calcolandolo bene; così stupido, professionalmente dedito a sozzi intrugli, dunque credibile fattucchiere, sembra un antagonista comodo»<sup>23</sup>. Solo quando si vedrà irrimediabilmente perduto, il barbiere avrà uno scatto di orgogliosa e sottile perfidia, scaricando sul Piazza le maggiori responsabilità. Trascinato ad assecondarne i bizzarri racconti, finirà per attuare una sterile vendetta, attribuendo al suo accusatore le colpe principali di quel macabro commercio di vite. Nella furia inventiva finirà per incastrare il Piazza stesso con un'abile contromossa, fornendo agli scaltri giudici (che non aspettavano altro) il giusto pretesto per scioglierli dall'impegno assunto di garantirgli l'impunità<sup>24</sup>. Questa sarà la sua unica misera rivincita: far perire con lui chi già intravedeva la via della salvezza.

<sup>22</sup> Il Mora aveva preparato per il Commissario una pomata da spalmare sui polsi per evitare di subire il contagio dagli appestati. Il Piazza fu arrestato prima che l'unguento potesse essergli consegnato. Il Mora, dunque, al momento della perquisizione della sua bottega e della successiva cattura, riteneva che quella indagine fosse dovuta ad un abuso di professione: aver preparato medicinali senza averne la licenza e l'autorizzazione. Si trattava infatti di un compito di esclusiva pertinenza degli spezieri. «I barbieri, a quel tempo, esercitavano la bassa chirurgia; e di lì a fare anche un po' il medico, e un po' lo speziale, non c'era che un passo» (così A. MANZONI, *Storia*, cap. IV, cit. in nt. 2, 83). I barbieri, infatti, oltre alla rasatura, si occupavano di «cavar sangue agli ammalati e mettergli le ventose, medicar le ferite, far le stoppate, cavare i denti guasti e simili altre cose» (T. GARZONI, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, a cura di P. Cherchi e B. Collina, Torino, 1996, 1375-76). Che il Mora ritenesse questa la sua unica colpa lo si evince proprio dalle prime parole pronunciate in fase di sopralluogo: «sò, che è venuta per quell'onto; V.S. lo vedda là, et aponto quel vasetino l'havevo apparecchiato per dar al Commissario mà non è venuto: io non hò gratia di Dio fallato, V.S. vedda per tutto, io non hò fallato, può sparagnare [evitare] di farmi tener ligato» (*Processo*, cit. in nt. 1, 49).

<sup>23</sup> F. CORDERO, *La fabbrica*, cit. in nt. 5, 30.

<sup>24</sup> Il diverso atteggiamento di Mora si coglie a partire dall'interrogatorio del 1° luglio, in seguito all'inflizione della tortura e ad un confronto impari sostenuto con il suo

Tutto e nulla sembra accusare il barbiere: il sopralluogo nella sua bottega mette a nudo una quantità di boccette, intrugli vari, ampolle e pomate<sup>25</sup>. Ad inchiodarlo sarà tuttavia lo smoglio rimasto nella caldaia del suo cortile: inutile affermare, come farà la moglie, che si tratta di semplice residuo di bucato<sup>26</sup>. La somiglianza con la materia gialla e untuosa ritrovata sulle case di Porta Ticinese e la perizia effettuata da alcune lavandaie, coadiuvate da chirurghi e fisici, tutti ugualmente incerti sulla natura di quel sedimento, costituiranno un indizio pesante a carico del Mora. Così come lo saranno l'ammissione di conoscere il Piazza (anche se si gioca sull'equivoco relativamente al grado di familiarità e di inten-

delatore. Dopo un iniziale comportamento trepidante, quasi incredulo di fronte all'enormità della denuncia, il Mora comincia a lasciarsi coinvolgere dal gioco perverso della logica inquisitoria. Riserva a sé un ruolo tutto sommato meschino («quanto à me non hò avuto altro fine, che di guadagnare»: *Processo*, cit. in nt. 1, 88) ma individua nel Piazza la mente del criminoso progetto e il fornitore ufficiale del materiale necessario per 'fabbricare la peste' (generata da un intruglio fatto di sterco umano, fondo di smoglio e di un ingrediente segreto somministrato dal commissario in persona. Bastava mescolare bene gli ingredienti senza ricorrere ad alcuna bollitura et *voilà*, il mefitico unguento era pronto: *Processo*, cit. in nt. 1, 88). Sulle variegiate sostanze necessarie per dare vita a miscugli fabbricati con l'intento di amplificare il contagio cfr. A. PASTORE, *Dal lessico*, cit. in nt. 8, 133-6. Queste le parole del Mora: «fù il primo il Commissario a trattarmi di fare quello che hò confessato, cioè la prima volta che trattassimo insieme mi diede il vaso di quella materia [...] lo saprà dal Commissario per essere stato lui l'inventore, ed io non hò mai fatto tal unguento se non adesso, mà non l'hò adoperato, et è stato il Commissario che l'hà adoperato» (*Processo*, cit. in nt. 1, 88). Successivamente, incalzato perché riveli il nome del figlio del Castellano improvvisamente entrato in scena a scompigliare le carte, il Mora dirà: «io non lo sò, ne mi è stato detto, il Commissario saprà dire à V.S. ogni cosa» (*Processo*, cit. in nt. 1, 130). E ancora: «io non lo sò, lo saprà il Commissario, perche lui è molto ben informato del tutto»: una stiletta amara e ironica, perché ormai al barbiere è rimasto solo il sarcasmo per combattere il cumulo di bugie vomitate dal Piazza, al quale, nell'ultimo drammatico confronto, risponderà, ormai rassegnato e consapevole che la partita è persa per entrambi: «patienza; per amor di voi morirò» (*Processo*, cit. in nt. 1, 122).

<sup>25</sup> L'elenco dei reperti presenti in quella *apotheca* è stupefacente: vi sono, tra gli altri, un unguento per medicare la rogna, un «papello con alume di rocco abbruciato [...] un ampolla de oglio de Scorpioni [...] grasso de mulo rosso [...] oro potabile», olii di tutti i tipi (di noce, di zolfo, di lucertole, di sambuco, *philosophorum*.) «un unguento per la tegna [...] acqua di ruta capraia» e una quantità infinita di vasi e vasetti di vetro di ogni forma e foggia. Insomma, sembra la bottega di un alchimista più che di un barbiere.

<sup>26</sup> Lo smoglio o ranno era infatti un miscuglio di acqua e cenere usato per lavare i panni. Per le dichiarazioni di Clara Brivio, coniugata Mora, cfr. *Processo*, cit. in nt. 1, 56.

sità di rapporti intercorrenti tra i due)<sup>27</sup>; l'accertata promessa, cui si faceva prima cenno, di fornire al commissario un intruglio per preservarlo dal male<sup>28</sup>; una carta strappata per puro moto di terrore davanti all'auditore durante la perquisizione. Su questo comportamento insisteranno i giudici: di quel gesto impulsivo, dettato da semplice paura, il Mora non riuscirà a fornire giustificazioni plausibili, aggravando così la sua già non facile posizione. Solo alla fine ammetterà che su quel foglio aveva annotato gli ingredienti necessari per fabbricare un medicamento la cui preparazione gli era vietata, per le già ricordate ripartizioni di competenze tra professioni. Non sarà creduto: le sue esitazioni e reticenze lo avevano ormai privato di attendibilità agli occhi dei magistrati.

<sup>27</sup> Nell'interrogatorio del 26 giugno, alla domanda rivolta al Piazza dall'auditore per sapere se fosse amico del Mora, egli risponde: «Signor sì, che detto Barbieri è mio amico di bondi, et bon'anno». Il termine 'amicizia' si riferisce qui in realtà ad un rapporto di conoscenza superficiale: i due, afferma il commissario, si limitavano a scambiarsi i saluti in caso di incontro, dichiarazione confermata in seguito anche dal Mora. I giudici non credono alla versione dei due: inverosimile, contestano ad un Piazza ormai reo confesso, che egli abbia ricevuto dal Mora l'unguento pestilenziale da spargere sui muri senza che tra loro intercorresse una grande confidenza. Si muove al Mora la stessa obiezione nell'esame del 27 giugno: come è possibile che il commissario prendesse l'iniziativa di sollecitare la preparazione della pomata anti- peste, e come mai il barbieri con tanta sollecitudine si offrì di prepararlo se non vi era «più che tanta amicizia [...] come nell'altro suo esame ha deposto»? I due sono stati visti parlare tra loro un paio di volte sull'uscio della bottega del Mora da alcuni testimoni e il vero scontro tra il Mora e i giudici sul punto si ha nella giornata del 30 giugno. A viva forza il capitano di giustizia preme perché il Mora ammetta che il Piazza frequentava la sua casa e in tutti i modi cerca di rilevare una contraddizione fra le varie deposizioni rese dal Mora stesso e tra queste e altri riscontri processuali. In realtà il Mora non aveva mai nascosto di conoscere il Piazza; si era limitato a negare che il commissario fosse stato a casa sua. Ma è un dialogo tra sordi.

<sup>28</sup> Gli ingredienti di quel composto sono svelati dallo stesso Mora: «oglio d'oliva comune, ooglio laurino, ooglio di sasso, cera nuova, polvere di rosmarino, di salvia, di bacchi di ginepro, ed aceto» (*Processo*, cit. in nt. 1, 89). Per garantirsi l'immunità dalla malattia, occorre strofinare, oltre ai polsi, anche le ascelle, le mani, i piedi e le ginocchia. Si trattava di uno dei tanti rimedi in voga al tempo, descritti, tra gli altri, da L.A. MURATORI, *Trattato del governo della peste*, in *Annali d'Italia e altre opere varie*, vol. V, Milano, 1838, 1073-1188, ma soprattutto si veda l'appendice di A. CENSORIO, *Trattato di varii rimedi contra la peste. E del governo dell'huomo in tempi simili*, 357-73, de *I cinque libri degli avvertimenti, ordini, gride et editti fatti, et osservati in Milano, ne' tempi sospettosi della peste, ne gli anni MDLXXVI et LXXVII, con molti avvedimenti utili e necessarij a tutte le città d'Europa, che cadessero in simili infortunij, e calamità raccolti dal cavagliero Ascario Censorio de' Hortensii*, Milano, 1631, in cui si trova descritto un unguento, detto l'Onto dell'impiccato, simile a quello svelato dal Mora nell'interrogatorio.

Per i giudici Mora e Piazza furono parti di un complotto che avrebbe avuto addirittura come mandante Giovanni Gaetano Padilla, figlio del nobile don Francisco, terza carica spagnola dello Stato, dopo il Governatore e il Gran Cancelliere<sup>29</sup>. Il padre era la massima autorità militare a Milano; Giovanni serviva il ducato e la Spagna nella guerra che vedeva coinvolta Casale. L'entrata in scena di un aristocratico della Casa madre imprimerà una fisionomia diversa all'intera vicenda e alla tipologia delittuosa: non più questione di bassa lega tra malviventi locali, ma intrigo politico, che sfiora i vertici del potere. Si comincia a mormorare di una Spagna pronta a piegare il *milanesado* addirittura attraverso la distruzione fisica della popolazione<sup>30</sup>.

Il processo rischia di sfuggire al controllo dei giudici: la fervida inventiva degli imputati gira ora a mille e minaccia di risucchiare in un gorgo imprevedibile gli stessi inquisitori. Essi hanno innescato la miccia. Il rischio è che ora tutto esploda (o imploda) nelle loro mani. Imboccano allora la via più celere (e di compromesso) per salvare la propria credibilità: sacrificare immediatamente i biechi esecutori e prendere tempo sul blasonato mandante.

Il Padilla, infatti, pur subendo il carcere per due anni, si salverà sia dal crudele strazio della tortura, da cui è esentato per il rispetto dovuto al suo rango, sia dalla morte.

Questa assoluzione, caso più unico che raro nella dinamica inquisitoria<sup>31</sup>, finiva per demolire *a posteriori* l'intero impianto di accusa su cui

<sup>29</sup> Francesco de Padilla continuava una tradizione familiare, che aveva visto succedersi nel rango di Castellano gli avi già a partire dal 1580. Era anche membro del Consiglio segreto, in cui era entrato nel 1609. Alla sua morte, si vociferò che fosse stato avvelenato proprio a causa della complicità con il figlio e con altri nel delitto degli untori (P.A. MARIONI, *Peste in Milano nel 1630*, in F. MUTINELLI, *Storia arcana ed aneddotica d'Italia raccontata dai veneti ambasciatori*, vol. IV, Venezia, 1855-58, 62).

<sup>30</sup> Dopo la Francia, acerrima nemica della Spagna, si arriva ad individuare nella stessa Casa madre l'artefice della cospirazione politica interna. L'opinione comune, tuttavia, oscillava tra questi due estremi: l'origine delinquenziale delle unzioni e quella politica. Cfr. L. SCIASCIA, *Nota* a A. MANZONI, *Storia della Colonna Infame*, Palermo, 1995, 175.

<sup>31</sup> Le sentenze di proscioglimento infatti non chiudevano mai definitivamente il processo. Esse recavano per lo più la formula *rebus sic stantibus*, o *rilascio con sigortà*. Queste pronunce denunciavano l'impossibilità, allo stato dei fatti, di acquisire piena prova circa la colpevolezza o l'innocenza dell'indagato. Bastavano nuovi indizi per riaprire il caso, e per questo, oltre ad essere sottoposto ad una continua vigilanza, l'accusato rilasciato aveva l'obbligo di presentarsi davanti al giudice ogni qual volta questi gliene fa-

si erano fondate (e giustificate) le condanne capitali del 1630, gettando ombre sinistre sulla correttezza dell'intera procedura<sup>32</sup>.

L'affaire Piazza-Mora sta tutto qui: un chiacchiericcio di donne che da sospetto diventa accertato crimine; un corpo di reato fatto di presunte tracce d'unto su muri bruciati e poi imbiancati di fresco nel tentativo di seppellirne i resti<sup>33</sup>; interrogatori sfibranti; abbondante uso della tortura; confessioni ottenute ed estorte dietro vane promesse di impunità o rese per far cessare il dolore dei tormenti.

Piazza e Mora, e altri con loro, subiranno una morte atroce: tenagliati, amputati, intrecciati vivi alla ruota, scannati e lasciati morire in una lenta agonia, bruciati e dispersi ormai in cenere senza fruire di una cristiana sepoltura, ma soprattutto condannati, nelle intenzioni dei giudici del tempo, ad una ignominia eterna, celebrata da quella infame colonna eretta al posto della casa del Mora distrutta fin dalle fondamenta<sup>34</sup>.

Lo scenario del presunto reato e quello dell'esecuzione della sentenza

cesse richiesta (in proposito mi si permetta il rinvio a L. GARLATI, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della Pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano, 1999, 184-5). La sentenza del Padilla risale al 28 giugno 1633, tre anni esatti dopo l'accertamento della responsabilità del Piazza e del Mora.

<sup>32</sup> Anche su questo profilo si rinvia al prosieguo del lavoro.

<sup>33</sup> Il Capitano di Giustizia aveva verificato che i muri intorno agli usci della bottega di Gian Giacomo Mora erano stati imbiancati di fresco. Sono alcuni testimoni a deporre sul fatto che si era appiccato del fuoco per togliere la materia untuosa, tendente al giallo e palesemente sparsa con le dita sulle pareti. Tra i presenti si era infatti acceso un dibattito circa il rimedio più efficace da adottare per combattere quella che a prima vista aveva tutte le caratteristiche di una unzione. Sarà decisivo il parere di tal Nicolò Tradati, accorso nella zona spinto da curiosità. È proprio in occasione di quell'assembramento di folla, costituito per massima parte da donne, che incominciano a serpeggiare i primi sospetti sul possibile colpevole: «fu detto che era stato visto a ongere il Commissario genero della Comare Paola», un'ostetrica del posto, e si diffondono alcune insinuazioni, destinate a rimanere senza riscontro. Ortensia Cartiglio, ad esempio, madre di Nicolò, indica nella figlia di Ottavia Persici una possibile teste. Asserisce che da lei si sarebbe recato un cognato del commissario di sanità per intimarle minacciosamente di non rivelare a nessuno ciò a cui la madre aveva assistito (*Processo*, cit. in nt. 1, 30-3). In realtà dalla figlia della Persici, interrogata sul punto, non si ebbe mai conferma di tale visita del cognato del Piazza, e ciò indebolì enormemente un significativo indizio a carico del commissario di sanità.

<sup>34</sup> Per una particolare lettura delle ragioni che portarono alla distruzione della sola casa del Mora (e non del Piazza, primo vero accusato), rispondenti sia a logiche edilizie che politiche riguardanti rapporti di forza tra le consorterie del potere milanese cfr. A. SPIRITI, *La colonna infame fra iconologia, lotta politica e codificazione letteraria: spunti di riflessione*, in *Annali manzoniani*, n. s., VI, 2005, 55-79.

capitale sarà, per un'ultima beffa, lo stesso: un pugno di vie, tra porta Ticinese e le colonne di San Lorenzo, dove anche la toponomastica sembra scherzare con il destino. Alla Vedra de' Cittadini, infatti, tutto aveva avuto inizio<sup>35</sup>, a piazza Vetra<sup>36</sup> tutto si consuma nell'atto finale. E il compimento del volere dei giudici è al tempo stesso l'alfa e l'omega: scrive la parola fine al processo, ma avvia un dibattito destinato a tenere viva una perenne memoria.

## 2. Le istituzioni, i tempi, gli uomini: Verri e Manzoni tra morale e diritto

La storia di questi sventurati ispirerà due grandi milanesi, che ne fecero oggetto di altrettante opere, distanti sia per la chiave di lettura adottata sia per il giudizio espresso su una pagina giudiziaria tanto inquietante.

Verri e Manzoni, a distanza di un secolo l'uno dall'altro, scorrono i verbali di quel processo<sup>37</sup> e attorno ad essi svolgono le proprie rifles-

<sup>35</sup> Si rintraccia il significato etimologico della via in S. LATUADA, *Descrizione di Milano ornata con molti disegni in rame delle fabbriche più cospicue che si trovano in questa metropoli*, Milano, 1737, t. III, 327-8, per il quale il termine *vedra* sarebbe una forma contratta di *vetera*, ossia *Vecchia*, appellativo riservato al corso d'acqua che scorreva a cielo aperto alla sinistra della via, un canale che raccoglieva le acque del fiume Olona. Si aggiungeva l'espressione *de' Cittadini* per ricordare il nome di una nobile famiglia che abitava in quel luogo (*Ivi*, 330).

<sup>36</sup> Piazza Vetra era uno dei luoghi deputati alle esecuzioni capitali, insieme a Piazza del Duomo e al Verziere (dove oggi via Cerva sbocca in Largo Augusto) o denominato altrimenti Porta Tosa, spazio fisico riservato alla condanna dei nobili, a dimostrazione di una morte che quando è irrogata dai giudici «s'inchina ai privilegi di ceto», sia nella scelta logistica che nelle modalità esecutive, riservandosi ai nobili la spada (e quindi il taglio della testa) e agli altri la forca (l'ignominiosa impiccagione). Per la citazione cfr. A. CAVANNA, *La giustizia penale nella Milano del Settecento. Un'occasione di riflessione sulla preistoria dei diritti dell'uomo*, già in *Riv. Internaz. diritti uomo*, 2 (1989), 1-20 e ora in *Scritti (1968-2002)*, Napoli, 2007, I, 671-2, nt. 36; ID., *Giudici e leggi nella Milano di Cesare Beccaria*, già in *Jus, Rivista di scienze giuridiche*, 36, 1 (1989), 17-39, poi ripubblicato in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Bari, 1990, 168-224 e ora in *Scritti*, I, 642; M. BENVENUTI, *Come facevasi giustizia nello Stato di Milano dall'anno 1471 al 1763*, in *Archivio Storico Lombardo*, 9 (1882), 444-5, 470-2, 460-1; I. MEREU, *La pena di morte a Milano nel secolo di Beccaria*, Vicenza, 1988, 24, nt. 26; M.G. DI RENZO VIL-LATA, *Storie d'ordinaria e straordinaria delinquenza nella Lombardia settecentesca*, in *Acta histriae*, 15 (2007), fasc. 2, 524.

<sup>37</sup> Su quelle carte i percorsi dei due autori si intrecciano: la copia manoscritta del

sioni, destinate a confluire le prime nelle *Osservazioni sulla tortura*, le seconde nella *Storia della colonna infame*, opera di breve mole ma d'importanza enorme<sup>38</sup>, il libro forse più significativo per un'analisi del pensiero giuridico manzoniano.

Tra di loro si avverte in filigrana la presenza di Beccaria<sup>39</sup>: nonostante il suo nome non ricorra mai apertamente, lo si intuisce quale indiretto interlocutore di entrambi<sup>40</sup>, legato com'è ad ognuno di loro da un rapporto particolare. Per uno fu l'amico ripudiato, colpevole di averne offuscato la fama con un 'libricino'<sup>41</sup> di cui Pietro tenterà malignamente di rivendicare la paternità<sup>42</sup>; per l'altro fu il nonno che, negando alla figlia la libertà di scelta matrimoniale che aveva invece reclamato per sé, accenderà il mai sopito pettegolezzo sui veri natali del Manzoni (e nel

processo studiata dal Manzoni è la stessa su cui aveva lavorato il Verri, apponendovi le proprie postille. Fu il figlio di Pietro, Gabriele, a metterle a disposizione del Manzoni, consentendo così l'inizio di un nuovo racconto di quel processo (lo attesta A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 9-10). Per una sintesi delle tappe di questa redazione cfr. E. PACCAGNINI, *Commento a «Appendice storica su la colonna infame»*, in A. MANZONI, *I romanzi*, vol. I, *Fermo e Lucia*, t. I, Milano, 2002, 1366-7, nt. 289-92).

<sup>38</sup> «Poco letto e peggio sentenziato», aggiungerà G. ROVANI, *Cento anni*, Novara, 1973, 238.

<sup>39</sup> Su questo letterario *ménage à trois* cfr. il paragrafo di C. RICCIARDI, *Introduzione a Storia della Colonna Infame*, Ed. Nazionale, cit. in nt. 2, XXIX-LXXIV.

<sup>40</sup> Sostiene Paccagnini che il Manzoni si serva del Verri «quale 'specchio' per dibattere in realtà alcuni momenti centrali del libro di Beccaria» (E. PACCAGNINI, *Commento a «Appendice»*, cit. in nt. 37, 1226, nt. 32-6).

<sup>41</sup> Così lo apostrofa A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. III, 55, e il termine è diventato poi formula consueta per definire un'opera snella nella foggia, ma di importanza incommensurabile.

<sup>42</sup> Il rancore di Verri traspare proprio nelle prime righe delle *Osservazioni*, in cui, pur annoverando Beccaria fra «i molti uomini d'ingegno e di cuore» che si occuparono di tortura, non esita a ritenere che non «ve n'è alcuno il quale abbia fatto colpo sull'animo dei giudici, e quindi oserei dire che poco o nessuno effetto abbian essi prodotto», a causa della vanità che ha indotto simili autori ad elevarsi al di sopra dei lettori, partendo «per lo più dai sublimi principj di legislazione riserbati alla cognizione di alcuni pochi pensatori profondi», in modo che la pubblica opinione ne ricava solo l'impressione di «un mormorio confuso e se ne sdegnano e rimproverano il genio di novità» (P. VERRI, *Osservazioni sulla tortura e singolarmente sugli effetti che produsse all'occasione delle unzioni malefiche alle quali si attribuì la pestilenza che devastò Milano l'anno 1630, Nota introduttiva e testo a cura di Gennaro Barbarisi. Commento a cura di Loredana Garlati*, in *Edizione Nazionale delle opere di Pietro Verri*, vol. VI, *Scritti politici della maturità*, a cura di C. Capra, Roma, 2010, § 1, 37). Di fatto, l'opera di Beccaria è tacciata di inutilità.

piccolo mondo del patrizio volgo è sempre in casa Verri che si cercherà il possibile padre naturale di Alessandro).

Entrambi si indignano, entrambi consegnano alla memoria futura una condanna senza riserve di quel processo consumato tra il 22 giugno e il 1° agosto del 1630, ma con argomentazioni e finalità distinte, evidenti, a ben guardare, già nel titolo: nell'un caso si insiste sulla centralità della tortura, nell'altro sulla storia del processo, emblematicamente rappresentata dall'infamia della colonna eretta.

È lo stesso Manzoni nell'introduzione del suo scritto a tracciare le distanze tra lui e il predecessore<sup>43</sup>. Quasi a giustificare la scelta di trattare un soggetto già indagato dall'illustre concittadino, il romanziere rivendica orgogliosamente la diversità del proprio lavoro e la sua specifica utilità. «Io credo che a saperla pigliare non c'è argomento più nuovo di una questione vecchia», aveva osservato il Manzoni altrove<sup>44</sup>, e l'annotazione non potrebbe essere più pertinente.

Manzoni non si sottrae ad un confronto critico con Verri, senza però che ciò sfoci nella sterile polemica o nella malsana ricerca di una superiorità di intelletto. Egli predilige rimarcare le reciproche specificità: per l'uno si trattava di mettere a fuoco l'assunto nobile e umano di superare la tortura<sup>45</sup>, per l'altro di affermare la responsabilità individuale, figlia del libero arbitrio, senza il quale il male presente nel mondo o è da

<sup>43</sup> Nella redazione definitiva della *Storia della colonna infame* (opera che, come sappiamo, conobbe diverse e tormentate fasi, trasformandosi da ampia digressione interna ad appendice di *Fermo e Lucia* fino a divenire lavoro dotato di propria autonomia) il Verri sarà una presenza costante, «un interlocutore cui rivolgersi con intento critico», a differenza di quanto accadeva nelle stesure precedenti, ove era «poco più che citato, e sempre con apprezzamento» (PACCAGNINI, *Commento a «Appendice»*, cit. in nt. 37, 1207, nt. 9). Paccagnini ben evidenzia inoltre l'avvenuto mutamento di prospettiva nelle varie versioni della *Colonna Infame*: l'autore passa dalla narrazione dei fatti e delle azioni all'introspezione della coscienza. L'aspetto giuridico, da elemento di sfondo, diventa la struttura portante di un racconto che vede nella Giustizia (intesa in una prospettiva etica) l'oggetto principale (E. PACCAGNINI, *Nota critico-filologica: la «Colonna Infame»*, in A. MANZONI, *I romanzi*, cit. in nt. 4, vol. II, XXXIX).

<sup>44</sup> A. MANZONI, *Opere inedite o rare*, pubblicate per cura di R. Borghi, G. Sforza, P. Brambilla e Fratelli Rechiedei, Milano, 1885, 483. Nella *Storia della colonna infame* invece espressamente dirà che «quantunque il soggetto fosse già stato trattato da uno scrittore giustamente celebre, gli pareva che potesse esser trattato di nuovo con diverso intento» (A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 4).

<sup>45</sup> È pronto a riconoscere ciò lo stesso A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 4.

addebitare a Dio o è la dimostrazione dell'inesistenza di Dio, due bestemmie tra le quali il pensiero deve muoversi con raccapriccio<sup>46</sup>.

Il tema della tortura non era nuovo per Verri: lo aveva già affrontato, sotto forma di indovinello polemico, nel *Mal di milza*<sup>47</sup> e con maggior impegno nell'*Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese*, uno scritto satirico che condivide con le *Osservazioni* la medesima sorte: rimanere inedito fino alla morte di Pietro<sup>48</sup>.

<sup>46</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 7.

<sup>47</sup> «Io sono una regina ed abito tra gli sgherri, purgo chi è macchiato, e macchio chi non è macchiato, son creduta necessaria per conoscere la verità, e non si crede a quello, che si dice per opera mia. I robusti trovano in me salute, e i deboli trovano in me la rovina. Le nazioni colte non si sono servite di me, il mio impero è nato nei tempi delle tenebre, il mio dominio non è fondato sulle leggi, ma sulle opinioni d'alcuni privati. Taluno oserà dire, che il nome dell'indovinello è la *tortura della corda* detta *Regina tormentorum*». Così, con una sintesi estrema, Verri si dimostrava in grado di individuare con precisione le ragioni militanti contro la tortura, che si risolveva di fatto in una pena anticipata nei confronti di chi non era stato ancora dimostrato colpevole, ma soprattutto strumento capace di provocare dichiarazioni falsate dalla capacità di resistenza al dolore e quindi, in quanto tali, non necessariamente coincidenti con la verità cercata. L'indovinello è ripreso da C. CAPRA, *I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri*, Bologna, 2002, 202.

<sup>48</sup> Come è noto, Pietro eviterà la pubblicazione delle *Osservazioni* per interessi strettamente personali: rivela infatti al fratello Alessandro, nell'epistolario che cementerà il rapporto tra i due, l'intenzione di evitare inimicizie con il Senato, dal momento che gli sarebbe tornato utile alla morte del padre in difesa delle sue ragioni successive contro i più stretti congiunti. Tale scelta non mancherà di essere ricordata, quasi distrattamente, ma per questo con effetti ancor più pungenti, dallo stesso Manzoni, e proprio a conclusione della sua fatica letteraria (A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. VII, 159-60). «Ammettiamolo; le *Osservazioni* le ha scritte *Jekyll*, ma è *Hyde* che le ripone nel cassetto» (A. CAVANNA, *Da Maria Teresa a Bonaparte: il lungo viaggio di Pietro Verri*, in *Pietro Verri e il suo tempo*, a cura di C. Capra, vol. I, Bologna, 1999, 128). Per le vicende ereditarie che sconvolgeranno la famiglia Verri cfr. G.M. DI RENZO VILLATA, *Verri contro Verri «Una famiglia sbranata pel delirio di pochi anni» (1782-post 1790)*, *Nota introduttiva*, in *Scritti di argomento familiare e autobiografico*, Edizione Nazionale delle Opere di Pietro Verri, vol. V, Roma, 2003, 651-713. «Dunque le *Osservazioni* restano inedite, sia perché Pietro, nonostante tutto, è consapevole che quel Senato tanto criticato è l'unico baluardo contro il centralismo asburgico, a favore del localismo, e l'unica espressione di indipendenza della magistratura dal potere politico, sia per cautele personali e per una sorta di rispettoso timore verso il Senato», ma è evidente che questo finirà per penalizzare l'efficacia immediata del lavoro sulla realtà giuridica esistente (frustrando, quindi, proprio la finalità che Verri si proponeva), rendendo l'opera più interessante per il contributo teorico-ideologico che non per l'incisività riformistica sulla realtà a lui contemporanea. Per la citazione cfr. C. RICCIARDI, *Introduzione*, cit. in nt. 39, LXIII.

Si tratta di opere scritte nell'impeto di un secolo e di una vicenda personale che ne condizionarono fortemente impostazione e finalità. Il secolo è quello dell'illuminismo di ambiente lombardo, di cui Verri era la punta di diamante con l'*Accademia dei pugni*, il *Caffè*, l'ispirazione di quel *Dei delitti e delle pene* che farà la fortuna dell'amico Beccaria<sup>49</sup>. Fu l'illuminismo giuridico un movimento culturale fatto di luci e di ombre, ma indubbiamente riformista, teso soprattutto al superamento del sistema vigente, che si presentava quale mirabile pastoia di dottrina, di prassi, di usi, di frammenti di leggi, dove il diritto era monopolio non di savi legislatori, ma di autorevoli giuristi, che con le loro interpretazioni si imponevano quali creatori, anziché fedeli esecutori della legge.

Verri, per un certo periodo entusiasta sodale dei programmi asburgici<sup>50</sup>, voleva scuotere l'immobilismo della società milanese, prenderla a pugni, come appunto recitava il nome da lui scelto per il circolo culturale che radunava alcuni coraggiosi giovani aristocratici lombardi.

Ma vi era, oltre all'impegno civile e politico, la volontà di saldare un conto personale con l'amato-odiato padre Gabriele, longevo senatore «dal *curriculum* lento»<sup>51</sup>, ma divenuto nel tempo sempre più potente, estensore di una celeberrima consulta che con garbo ma risoluta fermezza rispediva al mittente (e che mittente! L'Augusta Imperatrice Maria Teresa d'Austria) la richiesta di provvedere anche nello Stato di Milano all'abolizione della tortura, così come era avvenuto nel resto degli Stati ereditari<sup>52</sup>.

<sup>49</sup> Ricorda Cavanna: «Verri è un testimone non ineccepibile, ma pur sempre indispensabile per capire la parte forse più importante dell'anima dell'illuminismo lombardo: perché in effetti la cultura della Milano dei lumi, a mezzo tra i monoblocchi francese e germanico, possiede taluni caratteri ideologici-concettuali originali che si aggiungono al suo già di per sé interessante sincretismo» (A. CAVANNA, *Da Maria Teresa a Bonaparte*, cit. in nt. 48, 106).

<sup>50</sup> Sul percorso politico di Pietro Verri cfr. C. CAPRA, «*La mia anima è sempre stata repubblicana*». *Pietro Verri da patrizio a cittadino*, in *Pietro Verri*, cit. in nt. 48, vol. I, 519-40.

<sup>51</sup> F. CORDERO, *La fabbrica*, cit. in nt. 5, 137.

<sup>52</sup> La Consulta risaliva al 19 aprile 1776 ed era stata stilata in risposta alla sollecitazione proveniente dall'Imperatrice d'Austria di provvedere alla soppressione della tortura. Convinta da Sonnenfels a compiere questo passo nei territori degli Stati ereditari di Germania e Ungheria (con decreto del 23 novembre del 1773) e in Austria (con decreto del 2 gennaio 1776), Maria Teresa aveva lasciato invece alla Lombardia, nel rispetto della sua autonomia, la decisione finale sul punto. Ricevette dal Senato milanese, per mano di Gabriele Verri, un *niet* che non ammetteva repliche. L'anno successivo Pietro

Dalla penna di Gabriele era scaturita una strenua difesa della tortura: essa era considerata irrinunciabile perché efficace strumento nella lotta contro la criminalità e nella scoperta dei colpevoli. E non aveva esitato il vecchio Verri a sottolineare come nel foro milanese se ne fosse sempre fatto uso con estrema moderazione<sup>53</sup>.

È allora che Pietro decide di ribattere colpo su colpo alle argomentazioni paterne, in una sorta di dialogo a distanza. Il processo Piazza-Mora diventa così il pretesto, l'appiglio per affrontare l'unica vera tematica che gli stia veramente a cuore: dimostrare l'inutilità della tortura nella ricerca della verità, e di conseguenza l'urgenza della sua abolizione, ormai improcrastinabile.

Gli atti processuali rimangono nelle *Osservazioni* verriane quasi sullo sfondo, occupando la metà circa dei paragrafi<sup>54</sup>. Gli altri sono impiegati

rimise mano al brogliaccio da cui scaturirà la versione definitiva delle *Osservazioni*, un'opera che avrà in comune con la speculare *Colonna infame* non solo l'oggetto, ma anche il faticoso e tormentato processo di stesura. La riproduzione del testo della Consulta si trova in S. DI NOTO, *Documenti del dibattito su tortura e pena capitale nella Lombardia austriaca*, in *Studi Parmensi*, 19 (1977), 392-403 e P. VERRI, *Osservazioni sulla tortura*, a cura di G. BARBARISI, Milano, 1993, 240-67. Sulla consulta cfr. L. GARLATI, *Inseguendo la verità*, cit. in nt. 31, 24-5, nt. 32. Sulle tappe di formazione delle *Osservazioni* v. G. BARBARISI, *Introduzione alle Osservazioni*, cit. in questa nt., 5-35, in cui l'autore anticipa al 1768 l'inizio del lavoro; G. PANIZZA e B. COSTA, *L'Archivio Verri. Parte seconda: la «Raccolta verriana»*, Milano, 2000, 142-56; C. CAPRA, *Il progresso*, cit. in nt. 47, 429-36.

<sup>53</sup> Sono proprio queste, e non a caso, le 'false ragioni' a difesa della tortura, riasunte nelle *Osservazioni*: «La maggior parte de' Giudici gradatamente si è incallita agli spasmi della tortura per un principio rispettabile, cioè sacrificando l'orrore dei mali di un uomo solo sospetto reo in vista del ben generale della intera società. Coloro che difendono la pratica criminale lo fanno credendola necessaria alla sicurezza pubblica e persuasi che, qualora si abolisse la severità della tortura, sarebbero impuniti i delitti e tolta la strada al giudice di rintracciarli. Io non condanno di vizio chi ragiona così, ma credo che sieno in un errore evidente e in un errore di cui le conseguenze sono crudeli» (P. VERRI, *Osservazioni*, cit. in nt. 42, § 1, 40).

<sup>54</sup> Nonostante questo, a Verri va riconosciuta una sorta di 'rivoluzione' stilistica e di tecnica espressiva che rappresentano forse l'arma vincente dell'opera: citare direttamente i brani del processo, lasciando la parola ai protagonisti, in un plurilinguismo che riflette «il drammatico confronto tra inquisitori e vittime, nel quale si interpone il latino, quasi disumano nella sua impersonalità, del notaio cancelliere-narrante, che registra imperturbabilmente ogni cosa» (G. BARBARISI, *Introduzione*, cit. in nt. 52, 14). Lo affermava lo stesso Pietro, del resto: «saranno le parole di poveri sgraziati e incolti che non sapevano parlare che il lombardo plebeo» a illustrare il processo e non la retorica o l'eloquenza dell'autore (P. VERRI, *Osservazioni*, cit. in nt. 42, § 1, 40).

per mettere sotto la lente di osservazione l'intero sistema giuridico penale e decretarne una condanna inappellabile<sup>55</sup>: ciò che a Verri preme non è modificare il sistema dei delitti e delle pene, ma distruggerlo.

L'intento era nobile, come è pronto a riconoscere lo stesso Manzoni, e non deve essere disconosciuto il merito del fine che l'autore si proponeva di raggiungere e che di fatto raggiunse, poiché la soppressione della tortura fu decretata qualche anno dopo, con il risolutivo intervento di Giuseppe II<sup>56</sup>: dopo il braccio di ferro tra Maria Teresa e il Senato, l'Imperatore calò dall'alto la mannaia del suo decisionismo. A onor del vero, il clima culturale era mutato: si ritenevano ormai acquisiti valori e principi che, solo qualche anno prima, sembravano appartenere ad una ristretta *élite*.

E tuttavia l'opera del Verri risultò, a detta del Manzoni, tendenziosa, dettata più dall'impellenza dei tempi che non dalla volontà di denunciare i veri pericoli che da sempre, in ogni luogo, sotto ogni legge, si annidano nell'amministrazione della giustizia<sup>57</sup>.

Era «un *pamphlet* composto a caldo», proprio nei mesi, come si ricordava prima, in cui i «senatori resistevano fanaticamente alle richieste di riforme»<sup>58</sup>: uno scritto macchiato da qualche iperbole, con qualche errore o ingenuità storica, ma soprattutto con alcune (imperdonabili) manipolazioni delle fonti, o se si vuole, qualche intenzionale uso distorto delle stesse, piegate alla necessità di dimostrare l'apodittica esattezza di certe affermazioni dell'autore<sup>59</sup>.

<sup>55</sup> «Se la ragione farà conoscere che è cosa ingiusta, pericolosissima, e crudele l'adoperar le torture, il premio che otterrò mi sarà ben più caro che la gloria d'aver fatto un libro» (P. VERRI, *Osservazioni*, cit. in nt. 42, § 1, 40).

<sup>56</sup> Sull'abolizione della tortura in Lombardia cfr. L. GARLATI, *Inseguendo la verità*, cit. in nt. 31, 24, nt. 32.

<sup>57</sup> Riferendosi a Verri, Manzoni scrive di un errore invidiabile da quest'ultimo commesso se paragonato ai benefici ottenuti. Tuttavia, «quanto è forte e fondato nel dimostrare l'assurdità, l'ingiustizia e la crudeltà di quell'abbominevole pratica, altrettanto ci pare che [Verri] vada, osiam dire, in fretta nell'attribuire all'autorità degli scrittori ciò ch'essa aveva di più odioso» (A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. II, 32). Dirà invece Cordero: «Passeranno 38 anni prima che, sotto finte lodi, qualcuno distilli del veleno, e viene dalla famiglia questa voce stridula, o almeno da un criptocongiunto», riferendosi chiaramente a Manzoni (F. CORDERO, *La fabbrica*, cit. in nt. 5, 144-5).

<sup>58</sup> F. CORDERO, *La fabbrica*, cit. in nt. 5, 140.

<sup>59</sup> Nella carrellata di opinioni dei *doctores* dell'età di mezzo, Verri spesso estrapola passi e frammenti degli autori decontestualizzandoli. O, in altri casi, compie elisioni e troncature tali da alterare il significato genuino del pensiero dell'autore. Ciò avviene, in

Verri con le *Osservazioni* portava avanti una battaglia contro la falsa ideologia che vedeva nella tortura un mezzo *ad eruendam veritatem*: con un sottile *distinguo* concettuale, infatti, la dottrina riteneva che la tortura (non mezzo di prova, ma istituto processuale) mirasse non ad acquisire la confessione dell'imputato (questa sì mezzo di prova) ma dichiarazioni veritiere. Evidente, invece, che il dolore fisico, capace di annullare la libertà di autodeterminazione dell'individuo, inducesse il 'paziente' a dichiarazioni dettate non dal desiderio di palesare il vero, ma di far cessare lo strazio delle carni. Siamo a *quell'infame crociuolo*<sup>60</sup> cui faceva riferimento anche Beccaria. L'introduzione dei tormenti rischiava, in senso paradossalmente contrario a quanto voluto dalla prassi del tempo, di creare una forbice incolmabile tra verità 'oggettiva' (o dei fatti) e verità processuale.

Non è questa la sede per soffermarsi sulle argomentazioni con le quali Verri confutava radicate convinzioni relative alla necessità della tortura. Basta del resto scorrere alcuni titoli dei paragrafi del suo saggio per trarne chiaramente il pensiero: *se la tortura sia un tormento atroce* (§ 8); *se la tortura sia un mezzo per conoscere la verità* (§ 9); *se la tortura sia un mezzo lecito per scoprire la verità* (§ 11). Intitolazioni che si risolvono per lo più in una domanda retorica. Agli ultimi due quesiti non poteva che essere data risposta negativa, meglio articolata nel paragrafo dedicato ad *alcune obiezioni che si fanno per sostenere l'uso della tortura* (§ 15)<sup>61</sup>.

La questione che qui si vuole affrontare riguarda piuttosto il confronto tra le opinioni di Verri e di Manzoni circa le ragioni che determinarono la pronuncia della sentenza di condanna in quel processo del 1630.

Il netto spartiacque tra i due è racchiuso nella risposta a questo interrogativo: l'esito infausto di quel processo, che condannò a morte uo-

particolare, con Claro, Bossi e Farinaccio, i principali 'nemici pubblici' della 'legalità penale', secondo una visione comune a Verri e a Beccaria.

<sup>60</sup> C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Edizione Nazionale delle Opere di Cesare Beccaria, a cura di L. Firpo e G. Francioni, vol. I, Milano, 1984, § XVI *Della tortura*, 65.

<sup>61</sup> Le argomentazioni ripercorrono quelle espresse anche da Beccaria, il quale insisteva soprattutto sulla presunzione di innocenza che sempre deve accompagnare un imputato e sulla tortura quale sostanziale anticipazione di pena nei confronti di un soggetto non ancora riconosciuto colpevole. Si veda l'intero § XVI del *Dei delitti e delle pene*, 62-68 nell'ed. qui consultata.

mini «colpevoli di un delitto che non c'era»<sup>62</sup>, fu determinato dall'ini-  
quità delle leggi o da quella degli uomini?

La posizione di Verri non conosce tentennamenti: egli attribuisce all'ignoranza dei tempi, alla barbarie del diritto, ai difetti del sistema giudiziario la vera ed unica causa di quel «gran male fatto da uomini ad altri uomini»<sup>63</sup>, per di più senza ragione<sup>64</sup>. «Senza ragione giuridica [...] senza ragione morale [...] senza razionalità vera e propria, in quanto l'uomo-giudice ha abdicato alla ragione a favore delle passioni. Un male quasi da atto gratuito, insomma»<sup>65</sup>. Egli insiste sulla contrapposizione tra Sei e Settecento, fornendo del primo una visione indubbiamente strumentale: il XVII secolo è volutamente dipinto a fosche tinte, come l'età della superstizione e dell'inciviltà, al fine di esaltare e di sottolineare con orgoglio la radicale rottura con il passato compiuta dall'età dei lumi, trionfo del *progresso della ragione*<sup>66</sup> contro le credenze dei tempi andati.

Un processo penale di stampo inquisitorio, con il suo bagaglio di prove legali, in cui l'imputato era *testis contra se* e la sua parola irrinunciabile, tanto da giustificare la tortura come tramite per estorcerla, sono, per Verri, i veri responsabili di quel tragico ed irreparabile errore<sup>67</sup>.

Correa era tutta la criminalistica precedente, che non solo aveva abdicato al ruolo di promotrice di una lotta contro la tortura, ma che si era mostrata addirittura compiacente con quella funesta pratica e fiancheggiatrice dei peggiori abusi, alimentando, e a volte suggerendo, nuove forme di tormenti. Siamo di fronte ad una furiosa aggressione compiuta

<sup>62</sup> «Ma che si voleva», completa A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 6.

<sup>63</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 4.

<sup>64</sup> Di somma ignoranza, crudeltà e spensieratezza si parla, ad es., nel § 7, quando Verri cerca di individuare, in via conclusiva, le ragioni che ispirarono il comportamento dei magistrati (P. VERRI, *Osservazioni*, cit. in nt. 42, § 7, 92.3). E ancora più efficace è quanto troviamo scritto nel § 2, dove si richiama l'immagine di una città «immersa nella più luttuosa ignoranza», capace di abbandonarsi «ai più assurdi e atroci delirj» e dove tutto «diventò preda della pestilenza, della superstizione, del fanatismo e della rapina» fino a che «cento cinquanta mila cittadini milanesi perirono scannati dalla ignoranza» (P. VERRI, *Osservazioni*, cit. in nt. 42, § 2, 48).

<sup>65</sup> E. PACCAGNINI, *Commento a «Storia della colonna infame»*, cit. in nt. 4, 923, nt. 5.

<sup>66</sup> Prendo a prestito il titolo del volume di C. CAPRA, *I progressi della ragione*, qui già citato e dedicato proprio a Pietro Verri.

<sup>67</sup> Verri parla addirittura di ribrezzo provato verso la procedura criminale (VERRI, *Osservazioni*, § 1, p. 39). Sulla critica a Verri nel XIX sec. cfr. G. GASPARI, *Pietro Verri nell'Ottocento italiano*, in *Pietro Verri*, cit. in nt. 48, vol. I, 47-60.

contro la dottrina dell'età di mezzo, senza esclusione di colpi e a volte con spregiudicatezza: un atteggiamento che Manzoni reputerà così poco equilibrato da sentire impellente la necessità di ristabilire la verità dei fatti.

Senza forse arrivare all'eccesso di scorgere nelle pagine della *Colonna infame* un'apologia dei criminalisti interpreti<sup>68</sup>, è indubbio che Manzoni cerchi di scagionare una categoria di giuristi (gli scrittori di diritto penale) dall'accusa di istigazione alle atrocità e all'omicidio.

Faccenda delicata, sulla quale il dialogo torna ad essere nuovamente a tre. Verri, nel denunciare indistintamente la criminalistica del passato, compie una massificazione che non tiene nel giusto conto le differenze politiche, territoriali, temporali in cui ciascuno di quegli autori si trovò ad operare né il diverso grado di incidenza nel tessuto sociale.

Beccaria, nell'imperioso avviso ai lettori anteposto a *Dei delitti e delle pene*, contestava che l'opinione dei dottori potesse essere assunta e rispettata come legge da uomini chiamati a decidere il destino di loro simili<sup>69</sup>. «Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza»<sup>70</sup> tuonerà dalle pagine di quel libro, addossando ad uomini oscuri e ignoranti la colpa di non essersi preoccupati di ragionare sull'origine del diritto di punire e sul fine delle pene, né di essersi interrogati per capire a chi spettasse fissare regole precise nell'ambito penale.

Sia Verri che Beccaria, tuttavia, si erano limitati ad enunciare in termini di principio quelle stesse problematiche che imputavano ad altri di non aver voluto affrontare e risolvere, senza prospettare decisive soluzioni<sup>71</sup>.

<sup>68</sup> In questo senso si era espresso A. MARONGIU, *Muratori, Beccaria, Pietro Verri e la scienza del diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n.s., a. XVIII, 3 (1975), 751.

<sup>69</sup> E aggiungeva nel § IV che l'autorità di interpretare le leggi non spettava ai giudici criminali per il fatto che essi non erano legislatori (C. BECCARIA, *Dei delitti*, cit. in nt. 60, § IV *Interpretazione delle leggi*, 36).

<sup>70</sup> Questo il senso di quanto espresso da Beccaria ad apertura del saggio (C. BECCARIA, *Dei delitti*, cit. in nt. 60, *Introduzione*, 23-4).

<sup>71</sup> Cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti*, cit. in nt. 60, § II, *Diritto di punire*, 29-32; P. VERRI, *Osservazioni*, cit. in nt. 42, § 13, 125-6. Proprio sull'origine, la spettanza e l'esistenza di un diritto di punire Manzoni era intervenuto, affermando che a suo tempo il problema era quanto mai controverso (A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. II, 43). Mostrava così di essere cosciente delle differenze intercorrenti tra Sette e Ottocento, epoca nella quale «la riflessione filosofica e scientifica sul diritto penale aveva raggiunto [...] un maggior approfondimento [...]. Nello stesso tempo Manzoni si dimostra altresì consapevole [...] del fatto che, al limite, il problema del fondamento filosofico

E infine vi sono Manzoni e il suo tentativo di riequilibrare il giudizio storico sulla dottrina di diritto comune. L'uso attento e la conoscenza delle fonti giuridiche conducono l'autore a ribaltare completamente le osservazioni di Verri: là dove quest'ultimo vedeva incitamento alla tortura, Manzoni riscontra l'intenzione di guidare l'azione del giudice secondo ragione e verso la giustizia<sup>72</sup>.

Si guadagnerà così critiche impietose: se si era pronti a riconoscere che Verri aveva peccato di superficialità<sup>73</sup>, a Manzoni si imputò di non aver stigmatizzato a sufficienza l'atteggiamento dei *doctores*, incolpati di servire piuttosto che di correggere la pratica.

In particolare, ci si attendeva un Manzoni più combattivo in tema di tortura, risoluto nel riconoscere alla criminalistica una pesante responsabilità, anche se di segno diverso da quella individuata da Verri. «Rispetto a cose come la tortura, il rimedio non può essere che uno, l'abolizione [...], all'occhio linceo del Manzoni non era potuto sfuggire essere strano accettar la tortura dopo averla proclamata mezzo fragile e pericoloso, essere irragionevole, contraddittorio, vano ogni sforzo di costruzione, non potere ricevere la cosa una buona forma, e ciò per assenza, per un vizio intrinseco, che racchiude già in sé il germe di tutti gli eventuali, quasi inevitabili abusi»<sup>74</sup>.

Eppure, in un passo della *Colonna Infame*, Manzoni si dimostra pienamente consapevole dell'illogicità in cui era caduta la dottrina quando

della pena non è risolubile, o non lo è in modo soddisfacente; e non lo è per alcune antinomie di fondo, e per il fatto che la giustizia penale umana non è mai perfetta» (M.A. CATTANEO, *Carlo Goldoni e Alessandro Manzoni. Illuminismo e diritto penale*, Milano, 1991, 225-6).

<sup>72</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. II, p. 32. Lapidario sul punto Sciascia, il quale, tra lo sdegno illuministico di Pietro Verri e l'inquieta e acuta meditazione del cattolico Manzoni, opta per la seconda: «Più vicini che all'illuminista ci sentiamo oggi al cattolico» (L. SCIASCIA, *Nota*, cit. in nt. 30, 176).

<sup>73</sup> È lo stesso Manzoni a sostenere che per troppa fretta Verri aveva attribuito all'autorità degli scrittori i caratteri più odiosi della prassi. Errore invidiabile, dirà il celebre romanziere, se accompagnato da grandi e benefiche imprese. La critica a Verri, puntualizza l'illustre concittadino, non nasce da gratuita *vis* polemica o da una presunta superiorità intellettuale, ma solo dalla «confidenza nel vantaggio d'esser venuto dopo, e di poter [...] guardar con occhio più tranquillo, nel complesso de' suoi effetti, e nella differenza de' tempi, come cosa morta, e passata nella storia, un fatto ch'egli aveva a combattere, come ancor dominante, come un ostacolo attuale a nuove e desiderabilissime riforme» (A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. II, 32).

<sup>74</sup> M. ZIINO, *Proemio* a A. MANZONI, *Storia della Colonna infame*, ed. a cura di M. Ziino, Napoli-Genova-Città di Castello, 1928, 11-4.

aveva tentato di conferire una patina di legalità a simile mezzo. Scrive infatti nel terzo capitolo della *Colonna*: «Non diremo certamente che tutto questo sia ragionevole; giacché non può esserlo ciò che implica contraddizione. Erano sforzi vani, per conciliare la certezza col dubbio, per evitare il pericolo di tormentare innocenti, e d'estorcere false confessioni, volendo però la tortura come un mezzo appunto di scoprire se uno fosse innocente o reo, e di fargli confessare una data cosa»<sup>75</sup>. Ed è cosciente che «la conseguenza logica sarebbe stata di dichiarare assurda e ingiusta la tortura; ma a questo ostava l'ossequio cieco all'antichità e al diritto romano», finché venne un momento in cui «nelle cose grandi, come nelle piccole [...] ciò che, essendo accidentale e fittizio, vuol perpetuarsi come naturale e necessario, è costretto a cedere all'esperienza, al ragionamento, alla sazietà, alla moda, a qualcosa di meno, se possibile [...] ma questo momento dev'essere preparato»<sup>76</sup>.

Manzoni, in verità, cercava di affrancare la penalistica italiana d'età moderna da alcuni pesanti pregiudizi e di conferirle nuova dignità, dimostrando che i giuristi di diritto comune «lasciarono la tortura molto men barbara di quanto non l'avessero trovata, e che i loro nomi non d'esecrazione son degni, bensì di stima e rispetto»<sup>77</sup>.

Egli, in altre parole, non pare assolverli né condannarli; si dimostra solo preoccupato di recuperare la giusta dimensione del loro apporto scientifico. Né demoni né eroi questi criminalisti, ma mere espressioni del loro tempo: forti di un bagaglio di profonde conoscenze e di raffinate tecniche, avevano comunque contribuito, seppur in misura variabile, al progresso della scienza giuridica<sup>78</sup>.

Il sistema di diritto comune, nel bene e nel male, funzionava grazie alla spinta propulsiva (e quindi creativa) dei giurisperiti: non erano man-

<sup>75</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. III, 55. «Tortura e legalità sono incompatibili; i cosiddetti abusi appartengono alla fisiologia dello strumento. Siccome rende, però, la si adopera senza tanti scrupoli» (F. CORDERO, *La fabbrica*, cit. in nt. 5, 141-2).

<sup>76</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. III, 55-6.

<sup>77</sup> R. LUCIFREDI, *Alessandro Manzoni e il diritto penale*, Milano, 1933, 103-5. Per il concetto espresso da Manzoni cfr. A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. II, 44.

<sup>78</sup> «Nella tanto bistrattata *Colonna infame* il Manzoni fa una difesa dei criminalisti post-accursiani che luminosamente attesta non solamente la sua conoscenza del diritto intermedio, ma una intuizione dello spirito del diritto penale medievale e della rettitudine e onestà giuridica di quei vecchi maestri» (A. VISCONTI, *Il pensiero storico-giuridico di Alessandro Manzoni nelle sue opere. Studio di storiografia giuridica del sec. XIX*, in *Archivio Storico Lombardo*, fasc. 3, 1919, 384).

cate storture, prima su tutte la creazione del *monstrum* legislatore-giudice, ma i dottori garantirono anche una certa evoluzione d'un impianto altrimenti condannato ad una immobilità paralizzante<sup>79</sup>.

Non solo. Manzoni si rifiuta di riconoscere in capo «ad uomini ignoranti»<sup>80</sup> una colpa maggiore di coloro che le regole (fossero precetti determinati dalla legge o generati dalla prassi) erano chiamati ad applicarle: «e come mai era più feroce l'uomo che lavorava teorie, e le discuteva dinanzi al pubblico, dell'uomo ch'esercitava l'arbitrio in privato, sopra chi gli resisteva?»<sup>81</sup>. Egli, dunque, salva una parte degli esponenti del mondo forense, ma ne condanna aspramente un'altra: i magistrati.

Per raccontarci del Piazza e del Mora, Manzoni affonda le mani nel diritto, nella convinzione che esso sia un'irrinunciabile impalcatura della società: come non si può isolare il diritto dalla storia se non si vuole correre il rischio di effettuare mera archeologia giuridica, così non si può scrivere la vera storia prescindendo dal diritto in vigore in una determinata realtà. Studiando il diritto intermedio, connotato da una fonte legislativa inaridita e spenta, egli «trovò manifesti segni di una intensa vita nel lavoro oscuro e costante dei giureconsulti pratici», a cui egli, per primo, riconobbe una 'missione'<sup>82</sup>.

Il nostro Don Lisander, dunque, risponde all'attacco di Verri e lo fa non solo con animo pacato, ma con una maggiore conoscenza della dot-

<sup>79</sup> Dice bene Marongiu quando precisa che, pur riconoscendo che gli interpreti si erano fatti legislatori, «Manzoni non inorridisce nel dirlo [...] Ben lungi dal considerare tale funzione interpretativa e ... paralegislativa della giurisprudenza come un delirare metodico ed un'usurpazione del pubblico potere da parte di privati, egli trovava che ciò fosse stato giovevole all'umanità, alla quale aveva risparmiato mali più gravi» (A. MARONGIU, *Muratori*, cit. in nt. 68, 753). È evidente, tuttavia, che Manzoni riconosca in questa 'supplenza' della dottrina un'anomala eccezione: *in primis* il compito di emanare le leggi doveva spettare al legislatore e solo in via sussidiaria gli interpreti si potevano appropriare di questa funzione, sopperendo all'inerzia di un 'legislatore inadempiente'.

<sup>80</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. II, 42. Beccaria li aveva definiti privati ed oscuri individui, le cui interpretazioni avevano formato quella tradizione di opinioni che per buona parte dell'Europa aveva il nome di leggi (C. BECCARIA, *Dei delitti*, cit. in nt. 60, *A chi legge*, 17). E la stessa espressione ricorre in Verri: «uomini dunque oscuri, ignoranti e feroci [...] ridussero a sistema e gravemente pubblicarono la scienza di tormentare altri uomini con quella tranquillità medesima colla quale si descrive l'arte di rimediare ai mali del corpo umano» (P. VERRI, *Osservazioni*, cit. in nt. 42, § 13, 125-6).

<sup>81</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. II, 42.

<sup>82</sup> A. VISCONTI, *Il pensiero*, cit. in nt. 78, 426. In modo esplicito dichiara Manzoni: «la legge era divenuta una scienza; anzi alla scienza [...] era quasi unicamente appropriato il nome di legge» (A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. II, 28).

trina giuridica dei secoli passati, cui si approccia con lo spirito dello storico del diritto, mediante un'analisi diretta delle fonti e con una obiettiva valutazione di meriti e responsabilità. Il punto di approdo della disamina è l'asserzione che quei giuristi avevano cercato di tracciare regole che temperassero le possibili crudeltà di giudici lasciati liberi di appigliarsi a null'altro se non al proprio arbitrio<sup>83</sup>.

A conti fatti, Manzoni si dimostra sì un erede dell'illuminismo giuridico, ma con alcune riserve e differenze. Non è né un illuminismo laico né religioso, ma libero di guardare alla storia e alle tradizioni puntando al loro eventuale recupero, senza più ingombri ideologici.

Verri, come pure Beccaria, riteneva che la regolamentazione della vita sociale dovesse essere ispirata, in ogni suo aspetto, dai canoni della ragione e della pubblica felicità, anticipando nella teoria quello che sarà poi attuato dalla Rivoluzione francese (la quale si accorgerà ben presto dell'inganno del principio stesso): creare una società e un diritto in cui non vi fosse posto per i giuristi. La riprovazione di Verri sembra dunque mossa soprattutto dal desiderio di adottare «un provvedimento punitivo nei confronti» dei giuristi<sup>84</sup>: codici, leggi chiare, disposizioni generali e astratte sono invocate nell'illusione che esse bastino ad annientare, e per sempre, ogni apporto interpretativo<sup>85</sup>.

Manzoni sposta i termini del problema: ha sperimentato l'utopia di quel principio, ha conosciuto l'epilogo rivoluzionario e il tramonto dell'astro napoleonico. In altre parole, esauritosi il fiducioso entusiasmo settecentesco, nell'autore vibra una consapevolezza nuova, attraversata da

<sup>83</sup> La giustizia criminale si regolava sull'autorità degli scrittori «per la ragion semplicissima che, in una gran parte de' casi, non ce n'era altra su cui regolarsi. Erano due conseguenze naturali del non esserci complessi di leggi composte con un intento generale, che gl'interpreti si facessero legislatori, e fossero a un di presso ricevuti come tali; giacché, quando le cose necessarie non son fatte da chi toccherebbe, o non son fatte in maniera di poter servire, nasce ugualmente, in alcuni, il pensiero di farle, negli altri la disposizione ad accettarle da chiunque sian fatte» (A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. II, 25-6). Su posizioni diametralmente opposte Verri: «Furono essi [gli interpreti] obbediti e considerati come legislatori e si fece un serio studio e placido oggetto di studio [...]. Tai libri presero fralla oscurità credito, e venerazione acquistarono presso i Tribunali e, sebbene mancanti dell'impronto della facoltà legislativa e, meri pensamenti di uomini privati, acquistarono forza di legge, legge illegittima in origine» (P. VERRI, *Osservazioni*, cit. in nt. 42, § 13, 126).

<sup>84</sup> A. MARONGIU, *Muratori*, cit. in nt. 68, 768.

<sup>85</sup> L'«interpretazione delle leggi è un male», sentenziava lapidariamente Beccaria (C. BECCARIA, *Dei delitti*, cit. in nt. 60, § V *Oscurezza delle leggi*, 39).

un certo pessimismo antropologico: le idee di giustizia e di libertà in mano all'uomo si corrompono.

Non è secondario il contesto storico-sociale in cui Manzoni dà alla luce la *Colonna*. Sono gli anni immediatamente successivi alle rivolte anti-austriache, alla conseguente apertura dei processi contro i carbonari e alle pronunce di condanna dei patrioti italiani<sup>86</sup>. È di nuovo l'Austria il dominatore con cui fare i conti, come già era accaduto con Verri e Beccaria, ma è un'Austria che mostra un volto diverso da quello progressista-illuminato del Settecento. Uno schiaffo che induce lo scrittore dei *Promessi Sposi* a rintracciare continuità pericolose tra il dispotico Napoleone e il governo dell'aquila bicipite e lo spinge a non limitare l'analisi ad un passato su cui si è formato «un giudizio unanime e da non più rivedere; è il presente (o, meglio, l'ultimo trentennio) che scotta e che forse può trarre dal passato le lezioni che finora non ha fatto»<sup>87</sup>.

Quelle condanne costituiscono in fondo la prova più lampante che non sono i tempi a rendere funesti i processi (per dirla alla Verri), ma la deliberata volontà umana, in questo caso politica, espressa dalla medesima nazione che, assecondando le richieste verriane e incarnando i valori del razionalismo illuminato, aveva abolito la tortura e limitato la pena di morte.

Manzoni, quindi, rispetto a Verri, sceglie un bersaglio diverso contro il quale scagliare i propri strali: non all'ignoranza dei tempi<sup>88</sup> o alla barbarie della giurisprudenza<sup>89</sup>, ma all'azione dei magistrati, responsabili di una condotta deliberatamente fraudolenta, va imputata la colpa di aver

<sup>86</sup> Sono gli anni in cui anche Confalonieri, compagno di studi di Alessandro, subisce il processo. I patrioti sono l'emblema dei «moderni untori», come quelli sottoposti a procedure segrete volte a stroncare l'opposizione in Lombardia (C. DONISIOTTI, *Appunti sui moderni. Foscolo, Leopardi, Manzoni e altri*, Bologna, 1988, 252).

<sup>87</sup> C. RICCIARDI, *Introduzione*, cit. in nt. 39, XXXI.

<sup>88</sup> Verri, incolpando l'ignoranza dei tempi, intendeva riferirsi allo stato di arretratezza delle conoscenze scientifiche proprio del Seicento, all'incapacità di comprendere le vere ragioni della diffusione della peste, agli errori compiuti da medici e fisici in quel secolo.

<sup>89</sup> «C'è pericolo di formarsi una nozione del fatto, non solo dimezzata, ma falsa, prendendo per cagioni di esso l'ignoranza de' tempi e la barbarie della giurisprudenza, e riguardandolo quasi come un avvenimento fatale e necessario; che sarebbe cavare un errore dannoso da dove si può avere un utile insegnamento» (A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 4).

mandato a morte degli innocenti. «L'ignoranza in fisica può produrre degli inconvenienti, ma non delle iniquità; e una cattiva istituzione non si applica da sé»<sup>90</sup>.

L'accusa è grave, più profonda a ben guardare di quella del suo predecessore, perché travolge l'operato umano, ma soprattutto perché trascende l'occasionalità del momento e la specificità del singolo caso.

Vi è un passaggio importante per comprendere il pensiero di Manzoni e la distanza che lo separa da Verri. Mentre quest'ultimo stigmatizza l'intero Seicento, secolo buio, preda della superstizione e del fanatismo, con lo scopo evidente di esaltare il compito della ragione nella crescita di consapevolezza dell'uomo (il kantiano *sapere audere*), Manzoni precisa che ignoranza, barbarie e oscurantismo non furono appannaggio esclusivo del Seicento<sup>91</sup>, ma, con caratteri ed espressioni diverse, sono patrimonio di tutti i tempi.

La spiegazione dell'esito del processo agli untori va ricercata, per il romanziero lombardo, in quel sottile confine che separa nell'uomo il bene dal male: ognuno può decidere, sempre, da che parte stare e a quali valori uniformare la propria condotta. Ciascuno, quindi, è e rimane libero di scegliere il bene (e quindi la giustizia) anche in condizioni di straordinario disagio, ancorandosi alla propria etica laddove dominino soprusi e violenza<sup>92</sup>.

Non agirono così i giudici del processo del 1630.

Se le leggi, l'ignoranza, la tortura rappresentarono l'occasione deprecabile e il mezzo crudele di quell'orribile fatto, come scriverà lo stesso

<sup>90</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 4.

<sup>91</sup> Va sottolineato che ancora una volta, dopo *I Promessi Sposi*, è questo secolo lo sfondo privilegiato della narrazione manzoniana. Così ne spiega le ragioni Visconti: «Egli sentì che proprio nel XVII secolo s'incontrava, in un conflitto supremo, il mondo antico coi suoi privilegi, le sue classi, il suo microcosmo, contro i primi germi di quella vita moderna che nel XVII secolo avrebbe dovuto fiorire per dar frutti nel successivo. Il Manzoni non assume la difesa del XVII secolo, anzi ne sviscera tutto il male, ma tuttavia più d'una volta comprende e sente, attraverso l'apparente decadenza, pulsar la vita di un nuovo risveglio» (A. VISCONTI, *Il pensiero*, cit. in nt. 78, 391).

<sup>92</sup> Come si è rilevato, il Manzoni «si ritiene libero di accertare che l'uomo del Seicento aveva i mezzi sufficienti per essere umanamente morale, per scoprire la verità, per individuare il bene che c'era, per combattere l'errore, per predisporre culturalmente l'animo alla novità delle scoperte, per distinguere il buon senso dal senso comune» (G. FARINELLI, *Per una rilettura critica della «Storia della colonna infame»*, in *Dal Manzoni alla Scapigliatura*, Milano, 1991, 41-2).

Manzoni<sup>93</sup>, furono i giudici a macchiarsi consapevolmente e volontariamente di ingiustizia<sup>94</sup>.

Manzoni, al contrario di Verri, coraggiosamente sostiene che con quelle medesime leggi e perfino con l'impiego dell'esecrabile tortura quei giudici, «non scellerati di professione»<sup>95</sup>, avrebbero potuto agire diversamente e giungere all'assoluzione degli imputati<sup>96</sup>. Se non lo fecero non fu per fatalità o per iniquità delle norme e della prassi, ma perché essi non vollero. Trasgredirono le leggi stesse, e «per trovarli [il Piazza e il Mora] colpevoli, per respingere il vero che ricompariva ogni momento, in mille forme, e da mille parti, con caratteri chiari allora com'ora, come sempre, dovettero fare continui sforzi d'ingegno, e ricorrere a espedienti, de' quali non potevano ignorar l'ingiustizia»<sup>97</sup>.

Punti di vista inconciliabili, dunque, quelli di Verri e di Manzoni? Non del tutto. A ben guardare, infatti, le due posizioni, pur così nette, non si annullano o distruggono tra loro: al contrario, si integrano in modo complementare. «Nella storia dei fatti umani, appare sempre il doppio concorso della volontà e delle istituzioni: il libero arbitrio non è mai così vincolato dalla necessità che non possa arrogarsi una parte principale nelle azioni dell'uomo»<sup>98</sup>.

Manzoni, facendo ricadere la responsabilità di quel verdetto sui giudici, non intendeva difendere né la bontà della procedura né l'utilità della tortura, così come Verri non aveva inteso disconoscere il ruolo dell'arbitrio personale nel processo agli untori<sup>99</sup>.

<sup>93</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 5.

<sup>94</sup> Si è osservato che «l'atteggiamento tenuto dai giudici è continuamente stigmatizzato da Manzoni con lemmi che rimandano alla loro malafede: il giudice che conduce l'interrogatorio è 'l'iniquo esaminatore'; ciò che afferma sono 'bugie legalmente provate'» (F. DELL'OMODARME, *Scheda di Alessandro Manzoni*, in *Biblioteca laica. Il pensiero libero dell'Italia moderna*, a cura di M. CILIBERTO, Bari, 2008, 528, nt. 156).

<sup>95</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 6. Cfr. M. MANCINI, *Romanzo e storiografia nell'ultima redazione della «Colonna Infame»*, in *Annali Manzoniani*, n.s., VI, 2005, 82.

<sup>96</sup> Sul punto cfr., tra gli altri, C. RICCARDI, *Il «reale» e il «possibile»: dal Carmagnola alla Colonna infame*, Firenze, 1990, 143.

<sup>97</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 5.

<sup>98</sup> C. TENCA, *Di alcune critiche fatte ad Alessandro Manzoni*, in *Riv. Europea*, 3, 1845, 241.

<sup>99</sup> «Non ho però voluto dire» – scrive Manzoni riferendosi a Verri – «che, tra gli orrori di quel giudizio, l'illustre scrittore suddetto non veda mai, in nessun caso, l'ingiustizia personale e volontaria de' giudici. Ho voluto dir soltanto che non s'era pro-

Il vero enigma (forse irrisolvibile) sta tutto qui: le istituzioni possono fissare, codificare le regole, specialmente in ambito procedurale, ma rimane ineludibile l'incunarsi nel diritto dell'interpretazione e dell'arbitrio del magistrato (ciò che nel tempo, ci dice Manzoni, ha preso il nome di potere discrezionale, elemento pericoloso eppure irrinunciabile nell'applicazione della legge)<sup>100</sup>. Una chimera pensare di far a meno dell'intervento del giudice: semmai si può provare a regolamentarlo e limitarlo. Peraltro, è davvero auspicabile l'avvento del giudice-automa, chiamato solo a dare voce al dettato normativo, invocato dal Montesquieu forse più per frenare la deriva del sistema che per intima convinzione?

Tornando alla chiave di volta prescelta dai due autori in questa singolare 'tenzone letterario-giuridica', appare evidente, come si è più volte detto, che il differente fine perseguito consigliò a ciascuno di insistere su profili specifici: la necessità e l'impellenza di superare il modello inquisitorio, con i suoi corollari di violenza, e soprattutto la non più differibile soppressione della tortura indussero Verri a ostinarsi sull'errore della legge più che sulla erronea applicazione della stessa. Una diversa impostazione avrebbe finito per indebolire la tesi di fondo e avrebbe nuociuto, più che giovato all'intento<sup>101</sup>.

Cancellata la tortura dal panorama giuridico, in cui per secoli era stata accolta con i crismi della liceità<sup>102</sup>, Manzoni riteneva maturi i tempi per una riflessione che superasse la contingenza del singolo istituto della

posto d'osservar quale e quanta parte c'ebbe e molto meno di dimostrare che ne fu la principale, anzi, a parlar precisamente la sola cagione» (A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 8).

<sup>100</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. II, 47-8.

<sup>101</sup> «I partigiani della tortura [...] ci avrebbero trovata una giustificazione di quella. – Vedete? – avrebbero detto – la colpa è dell'abuso, e non della cosa [...]. E dall'altra parte, quelli che, come il Verri, volevano l'abolizion della tortura sarebbero stati malcontenti che s'imbrogliasse la causa con distinzioni, e che, con dar la colpa ad altro, si diminuisse l'orrore per quella» (A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 8). Si noti come in fondo con questa sua lucida disamina Manzoni svolga già tesi ed antitesi, esponga le sue argomentazioni e rifletta su quelle del Verri, sezionando ragioni, implicazioni, obiettivi, effetti ed enunciando *in nuce* quelle che saranno poi le osservazioni sviluppate dalla successiva storiografia.

<sup>102</sup> È pronto Manzoni a riconoscere che il differente obiettivo dei due lavori riposa sulla mutata situazione giuridica: mentre egli può infatti guardare alla tortura come cosa ormai passata, Verri si trovava nell'assoluto bisogno di combatterla e di superarla, quale ostacolo alle desiderate riforme (A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. II, 32).

*quaestio* o del rito processuale e si soffermasse su una questione morale, capace di travalicare ogni confine temporale<sup>103</sup>.

Il problema era quello «delle passioni che fanno traviare» e che «non si possono bandire come falsi sistemi, né abolire come cattive istituzioni»<sup>104</sup>, ma che devono essere contenute per evitare che generino colpevoli errori giudiziari. È il tema dell'educazione morale dell'uomo (e quindi del magistrato, uomo prima che funzionario pubblico) a fungere da filo conduttore nella *Colonna Infame*.

Nel raffronto, l'analisi di Verri finisce per aprire spiragli di ottimistica speranza: per l'illuminista settecentesco sarà sufficiente rifondare le leggi e le istituzioni per evitare il ripetersi di simili storture giudiziarie. È la pedagogia della felicità di cui si nutrivano l'illuminismo, «una possibile ingegneria sociale praticata attraverso la legge»<sup>105</sup> da parte di una *élite* di intellettuali, convinti di essere i soli in grado di guidare e di forgiare tanto il singolo individuo quanto la pubblica opinione.

La lettura di Manzoni appare invece meno consolatoria: non basta (né mai basterà) vivere sotto il governo di buone leggi per porsi al riparo dall'ingiustizia. L'autore introduce nella riflessione giuridica implicazioni etiche sulle ragioni e sulle origini del male. Dirà in un passo celebre: addossando ai tempi ogni responsabilità (come aveva fatto Verri) «rimane l'orrore, e scompare la colpa»<sup>106</sup>. Nessuna visione deterministica o meccanicistica della storia, dunque, un crinale sul quale invece veleggiava il sensismo francese, che voleva l'uomo simile ad una macchina governata da pulsioni e istinti egoistici e totalmente priva di libera volontà.

Non basta la 'geometria del penale' di razionalistica e utilitaristica memoria se non vi è un recupero etico delle azioni umane. Per Manzoni la riforma delle leggi è alla fine niente se non è accompagnata da

<sup>103</sup> Scrive Marongiu a proposito di Manzoni e della *Colonna Infame*: «Il suo scritto sgorgava non dall'impeto di un risentimento o da altra spinta passionale, ma – conforme al suo stesso carattere – dalla tranquilla coscienza di chi scrive per dire la verità e, oltre a tutto, dalle sue impegnate ricerche (storico-giuridiche) sul periodo della vicenda vissuta nei suoi *Promessi Sposi*» (A. MARONGIU, *Muratori*, cit. in nt. 68, 751).

<sup>104</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 7. Anche il Verri farà riferimento alla passioni, ma ancora una volta per sottolineare la responsabilità dei tempi: «Tutto si credeva, purché fosse atroce e conforme alle funeste passioni di que' tempi infelici» (P. VERRI, *Osservazioni*, cit. in nt. 42, § 4, 65).

<sup>105</sup> A. CAVANNA, *Da Maria Teresa*, cit. in nt. 48, 121.

<sup>106</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 7.

un'opera moralizzatrice che deve interessare l'uomo di ieri, di oggi, di sempre<sup>107</sup>.

Proprio questa chiave interpretativa, che ripropone, come già nei *Promessi Sposi*, l'immagine di una Provvidenza che non ha meriti né colpe, che lascia l'uomo libero di scegliere anche il male, di sbagliare e di essere perciò l'unico vero responsabile dei vizi che flagellano il mondo, ha esposto l'opera di Manzoni a commenti negativi, a volte feroci, da parte della storiografia.

Al suo apparire la *Storia della colonna infame* deluse molti<sup>108</sup>: ci si aspettava un romanzo, ci si trovò con un trattato giuridico.

Non mancarono la diffidenza del pubblico<sup>109</sup> e l'invettiva di una critica pungente, da quella «idrofoba»<sup>110</sup> di Benedetto Castiglia<sup>111</sup> a quella

<sup>107</sup> Il problema essenziale per Manzoni non è «o non è soltanto quello di riformare le leggi e le istituzioni, ma quello di rafforzare l'uomo contro le tendenze malvagie che esso porta in sé. Manzoni è disposto ad ammettere che l'orrenda parodia di giustizia in cui si è imbattuto poteva esser attribuita alla 'ignoranza dei tempi' ed alla 'barbarie della giurisprudenza'. Ma, egli osserva, 'una cattiva istituzione non s'applica da sé'. La colpa ricade sugli uomini e sulle 'passioni perverse' che li mossero nel farne malo uso» (A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Beccaria, Manzoni e la giustizia penale*, in *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, Milano, 1970, 139).

<sup>108</sup> A dire il vero, Vigorelli parla di un silenzio che investì l'opera, un'indifferenza che colpiva più delle critiche e che amareggiò lo stesso autore, un «silenzio ottuso inevitabilmente offensivo [...]. Alle spalle di quell'anonimo coro di non-lettori, si unirono scrittori ed accademici che a gara – salvo un paio di autentici estimatori, dal Tenca al Rovani – decretarono, da minorati, che la *Colonna* era e doveva restare un'opera minore», trasformando il pregiudizio in una sottovalutazione del saggio che perdurò per circa cento anni (G. VIGORELLI, *La riscoperta della «Colonna Infame»*, in *Storia della colonna infame*, Edizione Nazionale ed Europea delle opere di Alessandro Manzoni, Centro Nazionale Studi Manzoniani, Milano, 2002, XVII-XVIII).

<sup>109</sup> «Il pubblico, che s'era preparato a leggere un romanzo, si riputò dunque ingannato quando si trovò innanzi una disquisizione legale, una difesa criminale, e rumoreggiò con tutto il dispetto che viene da un'aspettazione delusa e tradita» (G. ROVANI, *La mente di Alessandro Manzoni*, Milano, 1873, 32 ora in A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, 544).

<sup>110</sup> L'espressione è di C. TENCA, *Di alcune critiche*, cit. in nt. 98, 245, il quale così tuonava: «Guai se il giornalismo dovesse assecondare questa critica idrofoba; allora noi potremmo dire veramente di non avere più letteratura».

<sup>111</sup> B. CASTIGLIA, *Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni*, in *Lo Spettatore Industriale*, 2 (1845), 51-8. Dalle pagine di quella rivista il Castiglia, in una difesa appassionata di Verri, vittima, a suo dire, di un palese travisamento da parte del Manzoni, aveva accusato il *missionario del romanticismo* di avere perso tempo scrivendo la *Colonna infame* e di averlo fatto perdere ai lettori, annegandolo nella noia. Il Castiglia incolpava Manzoni o di non aver letto il libro di Verri o di non averlo compreso o di

temperata di Francesco De Sanctis<sup>112</sup>, che, come Benedetto Croce<sup>113</sup>, imputava soprattutto alla mancanza di una precisa identità del genere letterario sposato dal Manzoni la causa principale dell'insuccesso, tacciando la *Colonna* di essere una creatura minore tra quelle prodotte dallo scrittore milanese<sup>114</sup>.

L'accanimento toccherà l'acme, in epoche e per ragioni diverse, con Fausto Nicolini<sup>115</sup> e Franco Cordero, inventore di un vero e proprio frasario anti-manzoniano, a volte estremo fino all'insulto<sup>116</sup>. Nel caso di Cordero l'attacco riguarda soprattutto il versante giuridico e pone un vero dilemma per il lettore: Manzoni travisò (volutamente o per ignoranza?) il processo o furono invece le vicende di quel procedimento ad essere travisate dai giudici? Non solo. Le regole deputate a governare il

averne strumentalizzato il contenuto per raggiungere un proprio specifico scopo: denigrare la fama del predecessore.

<sup>112</sup> F. DE SANCTIS, *La letteratura italiana nel secolo XIX: scuola liberale, scuola democratica, lezioni raccolte da Francesco Torraca; e pubblicate con prefazione e note da Benedetto Croce*, Napoli, 1902, 249.

<sup>113</sup> B. CROCE, *La storiografia in Italia dai cominciamenti del secolo decimonono ai nostri giorni. VII. Gli svitati della scuola cattolico-liberale*, in *La critica*, 1916, 251-3.

<sup>114</sup> La Ricciardi ritiene che le ragioni dell'iniziale insuccesso della *Colonna* siano riconducibili non solo al tradimento del genere letterario (il trattato giuridico invece di un romanzo) ma anche al fatto che essa non rappresentasse la soluzione politicamente corretta ai problemi giuridici, poiché non interveniva sul presente, ma universalizzava, facendo del processo agli untori lo *specimen* di un'eterna condizione umana. Cfr. RICCIARDI, *Introduzione*, cit. in nt. 39, LXXII.

<sup>115</sup> F. NICOLINI, *Peste e untori nei «Promessi Sposi» e nella realtà storica*, Bari, 1937. A dire il vero, Nicolini non fu tenero nemmeno con Verri, definendo il suo ragionamento esempio di una conclusione totalmente illogica giustapposta ad un ragionamento logico. «E qui ci par di capire che la tesi del Verri vien liquidata in nome del più pedante storicismo [...]. Liquidato, di passata, il Verri, Nicolini s'impegna di punto a liquidare la *Storia della colonna infame*» (L. SCIASCIA, *Nota*, cit. in nt. 30, 181-2).

<sup>116</sup> F. CORDERO, *La fabbrica della peste*, cit. in nt. 5. L'epiteto più gentile rivolto a Manzoni è quello di *gaffeur*, ma l'elenco è lungo: lo si accusa di predicare in lingua obesa (187), di essere affetto da frenesia omiletica, una sorta di autore che scrive senza metro, a gola spiegata, buttando parole nel vuoto come una fontana (188), capace di strepitare su cose da niente, come gli avvocati in assise, di usare stilemi a basso livello istrionico (189), di affidarsi ad un atletismo vocale in cui emettere in un solo fiato 5 frasi esclamative e 23 interrogative (192). Microanaliticamente attento ai fatterelli e diffuso nonché enfatico nelle chiose, è pronto ad amputare i dati scomodi laddove emergano (49, nt. 5). Su Croce, Nicolini e Cordero, un triumvirato 'giudice del giudice Manzoni', si è espresso A. PAREDI, *Di alcuni recenti untori della «Colonna Infame»: Croce, Nicolini, Cordero*, in *Attualità della «Storia della Colonna Infame»*, Azzate, 1987, 25-31.

rito processuale erano intrinsecamente ingiuste o furono applicate ingiustamente?

Il suo principale demerito, tuttavia, per l'unanimità dei suoi detrattori, era il voler giudicare la storia e i suoi protagonisti con il metro del moralista<sup>117</sup>.

Se la *Storia della colonna infame* si propone essenzialmente come un libro giuridico (e nei fatti lo è), il fine del lavoro è morale e religioso<sup>118</sup>.

Per il cattolico Alessandro i giudici che condannarono i presunti untori non erano le vittime di un sistema o gli strumenti di una società corrotta. Erano essi i corrotti, perché tradivano il loro solo unico dovere: la ricerca della verità. Nulla fu, quindi, inevitabile in quel mostruoso errore giudiziario.

Vi è chi ha letto nella visione manzoniana una fusione tra cristianesimo e illuminismo giuridico, a dispetto di una loro apparente inconciliabilità<sup>119</sup>. Per Manzoni la ragione guida l'uomo, ma essa è rafforzata dalla luce del trascendente che pone la Giustizia (divina) al di sopra dello stesso diritto<sup>120</sup>. A quei giudici, afferma Manzoni «non faceva difetto il lume della ragione quanto la buona fede»<sup>121</sup>. È proprio questa sua concezione della libera determinazione l'apporto originale che egli offre all'illuminismo giuridico. Se, come sopra si è detto, la limitazione dell'opera del giudice è necessaria, essa tuttavia non è sufficiente: l'interprete, in quanto uomo e perciò dotato di libertà di scelta, potrà sempre oltrepassare quei confini. Occorre perciò integrare la prospettiva giuridica con quella morale<sup>122</sup>.

<sup>117</sup> Questo farà sostenere ad alcuni che il moralismo di Manzoni fosse più prepotente e mille volte superiore alle sue credenze religiose (L. SCIASCIA, *Nota*, cit. in nt. 30, 185).

<sup>118</sup> È proprio questo il profilo più aspramente criticato di Manzoni, cui si imputa di essere uscito dal campo della storia «per entrare in quello del moralismo, pur con l'illusione soggettiva di continuare in quel modo a far della storia». Visconti riassume così le censure mosse all'autore. Cfr. A. VISCONTI, *Il pensiero*, cit. in nt. 78, 383.

<sup>119</sup> Se da un lato Cattaneo ritiene possibile la coesistenza armonica in Manzoni tra illuminismo e cattolicesimo, Nicolini preferisce riferirsi ad una contaminazione tra illuminismo e giansenismo, individuando nel pensiero dell'autore una formazione spirituale dapprima ispirata all'enciclopedismo di matrice volterrana e poi al rigorismo giansenistico, con esiti discutibili, per non dire negativi (M.A. CATTANEO, *Carlo Goldoni e Alessandro Manzoni*, cit. in nt. 71, 213-57 e F. NICOLINI, *Peste*, cit. in nt. 115, 23).

<sup>120</sup> Così C. CASES, *Patrie lettere*, Torino, 1987, 34.

<sup>121</sup> F. DELL'OMODARME, *Scheda*, cit. in nt. 94, 525.

<sup>122</sup> Nella seconda stesura, facendo riferimento all'abolizione della tortura, Manzoni

Il fervente cattolicesimo liberale<sup>123</sup>, che non porta mai Manzoni a dubitare della fede in Dio (o nella Provvidenza), palesa tuttavia tracce di un antico scetticismo quando, come in questo caso, mostra di vacillare di fronte alla perfettibilità dell'uomo. Seguendo l'orientamento della scuola neo-guelfa, egli cercava di conciliare le conquiste della rivoluzione francese sia con i rinati principi religiosi e morali che il razionalismo non era riuscito a soppiantare, sia con il più prudente rispetto della realtà storica e delle limitate risorse della natura umana<sup>124</sup>.

Il significato profondo della *Colonna infame*, piccolo gioiello troppo spesso ignorato<sup>125</sup>, o, secondo una felice formula coniata negli anni Settanta, romanzo-inchiesta dal ritmo serrato<sup>126</sup>, oltrepassa allora il significato più immediato. Non si tratta solo di stabilire l'innocenza di alcuni e la colpa di altri in un processo avvenuto secoli fa, ma di trasporre i problemi dal campo storico a quello degli eterni conflitti morali, quando

ammoniva come la sua scomparsa dal palco del processo non avesse determinato la fine delle cause di quell'orribile avvenimento. «Questa storia, vorrei poter dire questa favola, significa: che talvolta gli uomini commettono, senza esitazione e senza rimorso, azioni atrocissime, per la falsa persuasione d'un fatto, fondata sui ragionamenti i più frivoli, o su la semplice affermazione altrui. Dal che si vede quanto sapiente sia quella legge della religione, che proibisce non solo di affermare e di ripetere, ma anche di credere il male, senza necessità, e senza l'evidenza ottenuta con un esame passionato, caritatevole, diligente. La trasgressione di questa legge fu una delle cause più attive delle atrocità che abbiamo riferite: tante migliaia di sospetti leggieri, di giudizi temerarii, di affermazioni arrischiate, di credenze corrive, di ripetizioni pappagallesche furono quelle che portarono gli animi dei giudici e dell'universale a quel grado di persuasione fanatica: furono come tante goccioline concorse a formare il furioso torrente, da cui furono travolti i miseri che per una loro singolare sventura, se ne trovarono circondati» (cfr. E. PACCAGNINI, *Commento a «Appendice»*, cit. in nt. 37, 1370-1, nt. 293-4).

<sup>123</sup> Quello che fa esclamare a Vigorelli che la *Colonna* è il testo più religioso, più disperatamente o più salvificamente religioso, che Manzoni abbia scritto (G. VIGORELLI, *La riscoperta*, cit. in nt. 108, XIV).

<sup>124</sup> A. VISCONTI, *Il pensiero*, cit. in nt. 78, 388.

<sup>125</sup> Mutuo l'espressione da E. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Sensibilità e democrazia di Manzoni*, in *Socialità e presenza politica di Alessandro Manzoni*, Milano, 1974, 50). Di un «piccolo grande libro» destinato ad essere uno dei meno conosciuti della letteratura italiana parla L. SCIASCIA, *Nota*, cit. in nt. 30, 172.

<sup>126</sup> R. NEGRI, *Introduzione a Storia della colonna infame: testo definitivo e prima redazione*, Milano, 1974. Si vuole indicare con questa definizione «il connubio fra la parte dell'investigazione volta all'accertamento della verità e la parte della narrazione e della *fiction*» (M. MANCINI, *Romanzo*, cit. in nt. 95, 99), in una «dialettica formale che dal rapporto dell'oggettività storica tende continuamente all'intromissione dell'attualità dell'io» (G. FARINELLI, *Per una rilettura*, cit. in nt. 92, 119).

la ragione tace e i timori, i calcoli, i pregiudizi prendono il sopravvento. Manzoni condanna 'quei' giudici, certo, ma al tempo stesso, come osservato da illustri studiosi, con questo libro offre un codice morale metatemporale, un monito ai giudici di ogni tempo cui raccomanda: "ricordatevi del processo degli untori". Si tratta di un'esortazione il cui valore non può essere disconosciuto anche dall'attento osservatore delle vicende giudiziarie odierne.

Vi è un'ulteriore riflessione in grado di farci percepire l'universalità dello scritto manzoniano. Rimangono infatti da comprendere le ragioni di un comportamento 'dolosamente e volutamente colpevole' da parte dei magistrati. Se quegli uomini scelsero «di farsi burocrati del male»<sup>127</sup>, trasformando una giustizia esercitata senza pietà in crudeltà, lo fecero anche per consegnare gli imputati in pasto ad una folla affamata non di giustizia, ma di vittime sacrificali, da immolare per placare la paura indotta da un pericolo a causale ignota.

Come in una tragedia greca, la folla è un coro che ispira la vicenda stessa e arma la mano dei magistrati, ridotti quasi a braccio operativo di una moltitudine senza volto. E proprio questa assenza di identità, che accomuna folla e giudici, li identifica con il male, di cui sono la più evidente espressione<sup>128</sup>. Un processo di piazza e per la piazza, diremmo oggi, in cui i diritti del singolo e la tutela delle garanzie individuali cedono di fronte alla "ragion di stato", spesso invocata e spesso a sproposito.

È proprio quest'ultimo aspetto a turbare profondamente Manzoni e a fargli preferire l'idea di una legge umana subordinata a quella divina rispetto ad un consesso civile in cui, come dirà lui stesso, l'utilità pubblica diventa un continuo pretesto per violare la giustizia.

### 3. *Le regole, i giudici, il giudizio*

Fin qui le voci dei due autori.

Aleggia quindi un interrogativo lasciato in eredità dai due saggi, su cui ancora oggi siamo chiamati a riflettere: la soluzione cui si giunse nel 1630 è esempio di giustizia o di errore? Si trattò di una inevitabile conclusione

<sup>127</sup> E. PACCAGNINI, *Commento a «Appendice»*, cit. in nt. 37, 1330, nt. 206.

<sup>128</sup> Cfr. E. PACCAGNINI, *Nota critico-filologica*, cit. in nt. 43, XLIII e 1000-1, nt. 16, in cui l'autore sottolinea che i giudici sono individuati attraverso le loro cariche e il loro operato, ma senza che mai se ne pronuncino il nome.

alla luce del rito esistente (e quindi occorre scindere il giudizio sull'esito – corretto –, da quello sul modello processuale adottato – criticabile –) o di fallace applicazione delle regole stesse, con il conseguente assommarsi di scelte dolose dei magistrati ad una intrinseca iniquità della procedura?

Allo storico del diritto spetta il compito di leggere quel processo alla luce del tempo in cui si svolse, senza sovrastrutture o preconetti, per cogliere al meglio la sinergia tra le disposizioni chiamate a presiedere l'*iter* processuale e l'azione dei magistrati.

Mai come in questo caso è vero che esiste un tempo per giudicare i fatti, ormai irrimediabilmente scaduto, e un tempo per valutare i parametri di quel giudizio. È qui che lo studioso della storia del processo esprime al meglio le proprie competenze. Egli è oggi semplicemente chiamato a misurare *a posteriori* la regolarità del percorso procedurale e logico seguito dai giudici dell'epoca, non essendo plausibile chiedergli di ricostruire *ex novo* in laboratorio, e a distanza di secoli, le circostanze di fatto in base alle quali fu pronunciata la sentenza.

La disamina del processo passato alla storia con il nome dei suoi due maggiori protagonisti (anche se sul tronco principale del procedimento intrapreso si diramarono filoni per nulla secondari, destinati a mietere a loro volta altre vittime) è fortemente condizionata da un primo pregiudizio: la natura del reato contestato.

«Colpevoli di un delitto che non c'era», scrive Manzoni, e già l'affermazione si presta ad una doppia esegesi: quel delitto “non c'era” perché Piazza e Mora non ne furono responsabili o era il reato in sé ad essere inesistente?

È questo il primo bivio che ci si trova ad affrontare: se si sorvola sull'assurdità dell'accusa (le unzioni costituivano una credenza generata dall'ignoranza), si riesce a giungere ugualmente ad affermare la fondatezza del coinvolgimento del Piazza e del Mora, sulla base delle prove e dei riscontri in possesso dei magistrati? Oppure, al contrario, l'intero processo è destinato a perire sotto la mannaia della pretestuosità del capo di imputazione, la cui insussistenza, dimostrata alla luce delle leggi fisiche, finisce per travolgere il senso stesso del procedimento instaurato?

Verri sostiene di essere persuaso che fosse impossibile il delitto sulla scorta delle scoperte della scienza (impossibile in fisica e in morale, dice l'autore)<sup>129</sup>. L'affermazione, vera, presta però il fianco ad una fondata

<sup>129</sup> P. VERRI, *Osservazioni*, cit. in nt. 42, § 1, 37-8.

obiezione: il progresso scientifico trasse impulso proprio dalle ripetute pestilenze che si abbattono sull'Europa e dalla conseguente necessità di controbatterne gli effetti trovando un rimedio al male (e, quindi, studiandone la causa). È il concetto stesso di 'scoperta' e di 'progresso' a suggerirci che si tratta di una prospettiva legata ad un percorso epistemologico, che non era patrimonio acquisito nel momento storico in oggetto.

Sulla stessa linea di Verri si pone Manzoni, il quale rivela in apertura della *Colonna* di voler raccontare degli atroci supplizi subiti da alcuni uomini accusati di aver propagato la peste con «certi ritrovati sciocchi non men che orribili»<sup>130</sup>.

Ai nostri occhi l'inconsistenza del fatto materiale può costituire un primo scoglio sul quale si infrange ogni tentativo di approccio obiettivo a quel processo. Le conoscenze attuali vanificano il presupposto stesso dell'azione giudiziaria; l'asse accusatorio, ossia l'idea di 'avvelenatori' malfici capaci di seminare la peste ungendo luoghi e persone, è destinato inevitabilmente a sgretolarsi. La manifesta bugia di partenza condiziona l'opinione sul verdetto finale: la sentenza fu ingiusta perché ingiusto fu il capo di imputazione; la morte irrogata si rivela gratuita perché non vi può essere colpa per un reato partorito da pura fantasia.

Molte testimonianze del tempo attestano tuttavia che il convincimento di un legame unzione-peste fosse radicato: pochi i dubbiosi, ancor meno gli scettici. Credenza superstiziosa, si potrà obiettare, ma pur sempre credenza, anzi certezza per quel secolo<sup>131</sup>.

Le unzioni erano ritenute effettiva causa di morte e avevano, come si è visto, sollecitato interventi normativi di re e di governatori, disposti ad alzare l'asticella punitiva in misura proporzionale al grado di pericolosità sociale raggiunto. Da un lato si minacciavano severe repressioni, dall'altro si incentivavano la delazione e la denuncia. Il clima in

<sup>130</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 3.

<sup>131</sup> Nicolini insiste sul fatto che la non contagiosità della peste fosse allora convincimento scientifico diffuso, largamente condiviso anche dai medici più autorevoli. Questo avrebbe indotto a credere al fenomeno delle unzioni e quindi a dare credibilità al fondamento primo dell'intero processo (F. NICOLINI, *Peste*, cit. in nt. 115, 183). «Non è assurdo pensare che delle unzioni effettivamente possano esservi state, quale che ne fosse il fine (di scherzo, di malaugurio o addirittura di aumento del contagio)», dal momento che gli stessi bandi emanati dalla Sanità contenevano riferimenti ad «osservazioni oculari di quanto accadeva nel territorio lombardo» (R. CANOSA, *Tempo di peste*, cit. in nt. 6, 73).

cui avvennero la cattura e l'esecuzione del Piazza e del Mora era davvero avvelenato: terrore, circospezione, diffidenza creavano una evidente cultura del sospetto. Si respirava ovunque aria di morte: fisica, morale, civile.

Inutile cercare poi di ricondurre questo delitto ad una precisa tipologia criminale. Occorre ricordare infatti che nell'età di diritto comune, nell'assenza di un principio di legalità codificato, mancava la possibilità di ascrivere un comportamento ad una griglia predeterminata e definitiva di astratte fattispecie delittuose. In un mondo giuridico in cui molto dipendeva dalla prassi e dall'interpretazione (teorico-dottrinale e applicativo-giurisprudenziale), un cristallizzato elenco di reati cui far corrispondere una specifica pena costituiva, al più, un ambizioso traguardo eventuale ed incerto.

Nel processo in esame, inoltre, se ben si pensa, mancano vittime effettivamente identificabili; nessuno sostenne di aver contratto la malattia per l'azione diretta degli imputati, nessuno poté far risalire con certezza anche una sola morte al contegno dei presunti rei. Il nesso eziologico causale (evento direttamente congiunto all'azione od omissione delittuosa) non sussiste.

E non è un caso che nel corso del procedimento molto si parli degli untori, poco della natura del reato, di cui forniscono informazioni unicamente i protagonisti-imputati (attraverso i racconti resi sotto tortura). Evidente che «le autorità avevano assai maggiore interesse ad identificare gli untori, piuttosto che a fornire una descrizione esatta delle unzioni. Cionostante, tenuto conto che si trattava di giudici professionali, ci si sarebbe aspettato che dessero ad esse un maggior rilievo all'interno del processo». Se ciò non avvenne, forse fu per un semplice motivo, il più banale di tutti: la mancanza di unzioni o, quanto meno, la «mancanza di una rigorosa ispezione dei luoghi nei quali le unzioni sarebbero state fatte e di una loro puntuale e fedele descrizione»<sup>132</sup>.

Con una anacronistica forzatura (e a titolo meramente esplicativo e chiarificatore), si potrebbe inquadrare la situazione in esame sotto la rubrica che attualmente definiamo di procurato allarme: si pensi alla paura che si diffonde nel quartiere appena la Trocazzani e la Persici palesano i loro sospetti e a quell'accorrere in massa davanti ai muri oggetto della supposta unzione, e si rifletta sul fatto che fu proprio la psicosi delle

<sup>132</sup> Entrambe le citazioni sono tratte da R. CANOSA, *Tempo di peste*, cit. in nt. 6, 73-4.

unzioni a istigare le due donne alla denuncia. O, se vogliamo spingerci oltre, si possono considerare il Piazza, il Mora e i loro complici quali responsabili di una tentata strage. È evidente, infatti, che le unzioni minavano l'ordine pubblico interno, con implicazioni, neppure troppo sfumate, di natura politica.

A riprova di ciò vale la pena ricordare che a giudicare non fu il Capitano di Giustizia, la curia o la magistratura ordinaria criminale, e neppure il Tribunale della Sanità, preposto specificamente a tali compiti, ma si provvide alla costituzione di una commissione interna *ad hoc*, un collegio con poteri deliberanti formato, oltre che dal Capitano di Giustizia, dal Magistrato della Sanità (per l'evidente natura del reato che toccava questioni di competenza di questo organo), dall'uditore Gasparo Alfieri e dal fiscale, ossia dal magistrato cui spettava la difesa degli interessi della legge (o del Fisco), che nel caso di specie era Francesco Tornello, sostituito temporaneamente il 19 luglio da Carlo Corio, per un impedimento sopravvenuto al primo, consistente in un periodo obbligato di quarantena seguito alla morte per peste di moglie, figlioli e servitori<sup>133</sup>.

Il Senato, supremo organo giudiziario e al tempo stesso punto di equilibrio tra il dominio estero e la difesa dell'autonomia locale, provvede alla nomina di questo triumvirato a procedimento avviato<sup>134</sup>, dopo che il Capitano di Giustizia aveva già espletato le prime formalità, i sopralluoghi, gli arresti, gli interrogatori. È come se si avvertisse nella *species delicti* un attacco stesso all'idea di sovranità, a riprova della intrinseca 'politicalità' del fatto e quindi della piena legittimità ad affidarsi ad un collegio *extra ordinem*.

Credo colga perfettamente nel segno il rilievo mosso da una certa storiografia, secondo la quale la peste a Milano costrinse ad un ripensamento dei rapporti interni tra organismi locali e tra questi e il governo

<sup>133</sup> Cfr. E. PACCAGNINI, *Commento a «Appendice»*, cit. in nt. 37, 1206-7, nt. 9. Vedi anche nt. 20 del presente lavoro.

<sup>134</sup> In realtà la nomina da parte del Senato di questo terzetto giudicante rappresenta già un'anomalia, in quanto sarebbe spettato al tribunale della Sanità occuparsi della questione. Il Senato invece approfitta della situazione di paura per ingerirsi nella questione e svolgere un costante controllo sull'andamento del processo, fino a risultare il salvatore unico della città. Attraverso l'unione tra «organo tecnico di gestione della peste e organo giudiziario di sanzione delle "devianze" con questa connesse» si lasciano totalmente ai margini le figure centrali dello Stato (R. CANOSA, *Tempo di peste*, cit. in nt. 6, 113).

spagnolo. A livello di amministrazione 'nazionale', la peste spinse verso una redistribuzione di poteri, conducendo alla ribalta organi solitamente ai margini della vita politica-sociale ordinaria (come è nel caso del Magistrato e del tribunale di Sanità), ma al tempo stesso il processo agli untori servì a svelare alcuni contrasti con la reggenza spagnola e una conflittualità di competenze.

Il Senato, su tutti, approfittò della circostanza insperatamente offerta dal processo del 1630 per recuperare un ruolo egemone nella vita del Ducato: da un lato riaffermò il proprio primato nell'ambito giudiziario, dall'altro non perse l'occasione per dimostrare, con i fatti, la propria *leadership* politica. Era il tentativo di far trionfare il localismo contro il centralismo spagnolo, l'autonomia del dominio rispetto al dominatore. Il processo alle unzioni consentì al Senato «di esercitare sulla città e sullo stato, per alcuni mesi, una autentica "dittatura"»<sup>135</sup> e imprimere una svolta ai rapporti, sempre tesi e difficili, con il Governatore, emblema del controllo di Madrid.

Se dall'esame della sostanza giuridica dell'accusa volgiamo poi lo sguardo al procedimento, l'interesse principale è quello di verificarne la correttezza di decorso, il suo consumarsi nel rispetto delle regole, senza palesi quanto ingiustificate eccentricità rispetto alla prassi.

Davvero, come sostiene Manzoni, i giudici, pur credendo alla realtà delle unzioni, pur avendo a disposizione quel tremendo mezzo d'esame ch'era la tortura, non avrebbero dovuto errare come errarono e riconoscere l'innocenza?<sup>136</sup>

Le posizioni di Verri e di Manzoni sulla questione sono abbastanza nette, come si è cercato di dimostrare in questo saggio, e hanno creato nel tempo opposte 'partigianerie storiografiche'. Eppure è solo nella penetrazione dei due punti di vista che è possibile giungere ad una valutazione equilibrata: ciascuno dei due autori disvela un frammento di verità.

Occorre soffermarsi innanzitutto sulla tipologia del processo e delle prove, di stampo inquisitorio il primo, legali le altre. Tra storture e ambiguità, una su tutte emerge: la zona d'ombra tra legalità della prova e discrezionalità del giudice rappresentata dagli indizi, dall'uso che di essi veniva fatto e dalla centralità spesso rivestita ai fini della sentenza.

<sup>135</sup> R. CANOSA, *Tempo di peste*, cit. in nt. 6, 13. Si vedano anche 112-5, in cui l'autore spiega nel dettaglio la teoria di un Senato deciso a strumentalizzare il processo per tornare sotto i riflettori.

<sup>136</sup> Cfr. A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Beccaria*, cit. in nt. 107, 51.

Sappiamo anche che fulcro di quel processo era la tortura, così presente da dominare, quasi fagocitare e distorcerne il senso. Indizi e tortura formavano poi un'endiadi indissolubile e complessa.

Non si può, quindi, non dar ragione a Verri sull'impossibilità di allestire un processo equo e diretto a tutelare i diritti e le ragioni dell'imputato finché la tortura fosse stata presenza incombente. Senza riprodurre i tratti specifici del modello inquisitorio, ormai noti grazie anche ad una attenta e spesso non convenzionale recente letteratura, è evidente che quel rito puntava ad ottenere la condanna degli indagati; nella migliore delle ipotesi raggiungeva una sospensione del giudizio per mancato raggiungimento della prova legale (e si è visto che la formula di un giudizio concluso per quella che oggi definiremmo insufficienza di prove non scriveva la definitiva parola fine sulla vicenda); rarissima l'assoluzione per manifesta innocenza degli accusati.

Non è secondario che il processo inquisitorio rispondesse a esigenze di controllo della criminalità e a logiche politiche, quali la volontà di dimostrare l'efficienza della giustizia, producendo colpevoli, anche se non necessariamente colpevoli veri.

Dice bene sul punto il Manzoni quando afferma che i giudici, grazie alla tortura, riuscirono nel caso di specie (e non solo) a far morire atrocemente degli innocenti, ma, per quanto competeva loro, a farli morire colpevoli<sup>137</sup>. La tortura produceva confessioni, quindi prove per eccellenza, e per quanto la dottrina dell'età di mezzo si affannasse a tracciare percorsi garantisci (quali la ratifica della confessione lontana dai luoghi del tormento o la necessità di cercare una corrispondenza tra i contenuti della confessione estorta e le altre risultanze processuali), il ricorso a strumenti generatori di dolore fisico (che erano tanto più efficaci quanto più sapevano provocare sofferenza) alterava il senso intero del processo.

Ma anche l'analisi di Manzoni, compiuta tenendo in una mano le carte processuali e nell'altra la dottrina criminalistica per leggere le prime alla luce di quest'ultima, presenta rilievi esatti sull'operato dei giudici e sulla loro devianza da una consolidata prassi giudiziaria. «L'armi eran prese dall'arsenale della giurisprudenza; ma i colpi eran dati ad arbitrio, e a tradimento», annota efficacemente l'autore<sup>138</sup>.

<sup>137</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. IV, 125.

<sup>138</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. IV, 102.

Non è questa la sede per svolgere un vaglio puntuale ed esaustivo dei precetti che Manzoni ritiene violati dalla condotta dei magistrati. Ma alcuni esempi valgono ad illustrare la portata d'una simile affermazione.

Proprio sulle modalità d'uso della tortura il romanziere milanese avanza le più nette riserve: il Piazza e il Mora furono torturati ben oltre il limite delle tre volte che unanimemente i *doctores* fissavano come tetto massimo per non trasformare l'uso legittimo della tortura in una manifestazione di crudeltà, convertendo i magistrati da operatori di giustizia in aguzzini simili a belve feroci<sup>139</sup>.

Il Manzoni punta soprattutto il dito accusatore contro la scelta dei giudici di applicare la tortura in seguito alla risposta negativa data dal Piazza alla domanda se egli avesse sentito parlare dei muri imbrattati in porta Ticinese. Si trattava del suo primo interrogatorio, dell'esordio nell'agone giudiziario, della prima domanda, dopo quelle dirette a verificare l'identità<sup>140</sup>.

Piazza fallisce la sua prima (e unica) possibilità di rendersi credibile: nega di essere informato di ciò che è noto a tutti.

Non verosimile, ribatterà l'inquirente di fronte ai dinieghi del Piazza: la città intera era a conoscenza del fatto, non si parlava d'altro e per di più si trattava di un avvenimento interessante la zona soggetta al suo controllo sanitario. Nello sforzo di mantenersi guardingo e diffidente rispetto alle domande degli inquirenti, Piazza finisce per fare il loro gioco: si offre quale facile bersaglio per gli strali inquisitori.

Che le risposte date dagli indagati siano tacciate di inverosimiglianza è una costante dell'intero processo, ma è proprio sulla ipotetica mancanza di aderenza ad una verità supposta e presunta che si svolge la par-

<sup>139</sup> Era infatti massima comunemente accettata che non si potesse procedere alla tortura per più di tre volte, in tre giorni separati e che si dovesse in ogni caso usare la massima moderazione, vietando ai giudici di ripetere i tormenti all'infinito. A titolo esemplificativo si veda M. BIANCHI, *Tractatus de indicibus homicidii ex proposito commissi et de aliis indicibus homicidiis et furti*, in *Tractatus universi iuris*, Venetiis, 1584, t. XI, pars I, n. 13, f. 264r.; E. BOSSI, *Tractatus varii*, Lugduni 1562 tit. *de Tortura*, nn. 42-44, p. 200, dove, tra l'altro, si definiscono carnefici quanti ripetono i tormenti più di tre volte e *latrunculatores* quanti sostengono che si possano tormentare i rei *toties quoties variant*. Aggiungendo appunto: *Nunquam vidi torqueri ultra trinam vicem nisi a carnificibus*.

<sup>140</sup> «Lo interrogano in modo canonico, senza allusioni alla causa dell'arresto, con un movimento da piovra, cominciando dal suo miserabile *time table* quotidiano». E lui fornirà risposte caute, perché non conoscendo la causa del suo arresto si muove con circospezione (F. CORDERO, *La fabbrica*, cit. in nt. 5, 23).

tita tra giudice e imputato. L'inverosimiglianza è indizio di colpevolezza (il Piazza non può non sapere ciò che tutti sanno, quindi mente volontariamente per nascondere le sue responsabilità, non avendo altro motivo per sottacere simile circostanza) e tale indizio basta per torturare. Non si tratta di una prova materiale, ma di una deduzione effettuata dal giudice.

Ma era sufficiente una qualunque bugia per costituire legittimo indizio *ad torquendum*, riflette Manzoni<sup>141</sup>? Comparando le opinioni dei dottori giunge ad una risposta negativa. La menzogna (sempre che tale fosse quella del Piazza) doveva risultare da altre prove legali: essere comprovata, ad esempio, da due testimoni o dalla confessione dello stesso inquisito<sup>142</sup>. Non ci si doveva attenere ad una mera congettura del giudice. Tali requisiti non erano soddisfatti nel caso del Piazza<sup>143</sup>.

Perciò, mancando un indizio legittimo e verosimile tale da costituire una *probatio luce meridiana clarior*, viene meno la ragione prima del-

<sup>141</sup> Per tutti cfr. P. FARINACCIO, *Praxis et theoricæ criminalis*, parte I, t. II, Lugduni, 1614, q. 52, II, nn. 13-4 e q. 38, nn. 2-4. Per meglio comprendere il punto sono necessarie alcune premesse di conoscenza. L'incandescente materia degli indizi, da sempre sfuggente ad una rigida catalogazione proprio perché attigua al criterio discrezionale del giudice, fu oggetto di continui, ripetuti interventi da parte dei *doctores*. Si cercò di creare una gamma gerarchica di tipologie indiziarie, utilizzando tuttavia una terminologia così variabile da essere chiaro indicatore della mancanza di certezza sul tema. Indizi prossimi, remoti, lievi, gravi, dubitati e indubitati: la definizione mostra il grado di incidenza probatorio di ciascuno. La bugia era considerata indizio remoto (quindi al gradino più basso della scala di valori, da cui si generava solo un vago sospetto), necessitante di essere provato da due testi, contesti di luogo e di tempo, per essere sufficiente per la tortura (si veda, ad es., proprio per la prassi milanese A.S. GARONI, *Commentaria in tit. de Senatoribus*, Mediolani, 1643, art. XIII, nn. 123-4, 279).

<sup>142</sup> Per una panoramica riassuntiva delle posizioni dottrinali relativamente alla regola che voleva ciascun indizio provato da almeno due testimoni per poter essere preso in considerazione dal giudice cfr. L. GARLATI, *Inseguendo la verità*, cit. in nt. 31, 103-4, nt. 70.

<sup>143</sup> Di tutt'altro avviso Cordero, il quale sostiene che Manzoni avrebbe visto abuso laddove vi era una strategia conforme alle regole effettive della prassi (F. CORDERO, *La fabbrica*, cit. in nt. 5, 24, nt. 16). Per Cordero, infatti, esistono due testimonianze *de visu* (Caterina e Ottavia), una *de auditu*, i rilievi, dall'autore ritenuti obiettivi, sul *locus delicti* e il contegno evasivo dell'imputato: quanto basta *ad torturam*, non tanto in ragione dell'opinione comunemente accreditata (che, come si è visto, viaggiava invece su posizioni di una certa garanzia a favore dell'imputato), ma in base alle innumerevoli deroghe, permesse soprattutto in caso di reati *de maiestate* (F. CORDERO, *La fabbrica*, cit. in nt. 5, 23-4).

l'inflizione della tortura al Piazza: è come se si fosse cominciato il processo con la *quaestio*, precisa Manzoni, e ciò era vietato dalla prassi senza eccezione alcuna<sup>144</sup>.

Indubitabile la gravità del fatto contestato, ma si «dirà forse che, in faccia alla giurisprudenza, se non alla coscienza, tutto era giustificato dalla massima detestabile, ma allora ricevuta, che ne' delitti più atroci fosse lecito oltrepassare il delitto?»<sup>145</sup>.

La tortura fa dunque il suo ingresso sulla scena del processo fin dall'inizio, e per di più in modo illegale.

Il Senato, inoltre, decise di inasprirla e di ripeterla agendo contro la prassi, che consentiva l'esacerbazione solo per il sopravvenire di nuovi e più evidenti indizi, diversi sia per specie che per sostanza da quelli legittimanti la prima tortura. L'altra ipotesi era che si potesse torturare nuovamente l'imputato in caso di revoca della confessione o di mancata ratifica. Situazioni latitanti nel processo contro il Piazza. Nessun nuovo indizio era emerso; per di più il primo (e fino a quel momento unico) era la testimonianza di due donne che avevano visto il Piazza toccare i muri. Tuttavia, il sopralluogo del Capitano di Giustizia per accertare il *corpus delicti* aveva rilevato tracce d'unto soltanto in un androne dove il Piazza non era entrato; laddove invece le donne avevano visto il Commissario strisciare erano rimasti solo i segni delle bruciature che avevano cancellato ogni vestigio di prova. Come afferma Manzoni, in una postilla all'opera di Verri, non vi era più il preteso indizio di unzioni, ma l'indizio dell'avventata paura di quella sciagurata unzione<sup>146</sup>.

E così, il Senato, contro ogni legge, ogni autorità, ordinò ai suoi delegati di rifare, e più spietatamente, ciò che avrebbe dovuto punire d'aver fatto<sup>147</sup>.

E stupisce anche, sebbene l'autore non lo rilevi, che il magistrato proceda per la prima volta a torturare il Piazza in totale autonomia. Nel ducato di Milano, infatti, la tortura poteva essere irrogata solo su espressa

<sup>144</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. III, 53-4.

<sup>145</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. III, 58.

<sup>146</sup> Si tratta della postilla n. 6 nell'edizione delle *Osservazioni* a cura di G. BARBARISI, cit. in nt. 52, 270-1. Mostra una sicurezza non scalfibile Cordero quando afferma che non vi era «nessun dubbio sul *corpus delicti*, constato de visu» (F. CORDERO, *La fabbrica*, cit. in nt. 5, 15).

<sup>147</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. III, 65 e ciò per canone universale della giurisprudenza secondo il quale il giudice inferiore, che avesse messo a tortura un accusato senza indizi legittimi, doveva essere punito dal superiore.

autorizzazione, concessa in forma di sentenza, dal Senato<sup>148</sup>, il quale, oltre a fissarne il ricorso, ne decideva i gradi e l'intensità. La disposizione aveva uno scopo di tutela dell'imputato: tendeva a limitare il più possibile un uso arbitrario (limitrofo all'abuso) da parte dei magistrati inferiori. Nel caso del Piazza, invece, si tortura l'indagato senza una preventiva consultazione con il massimo organo giudicante, il quale interviene solo in un secondo momento, 'a cose fatte', ordinando l'inasprimento del canape<sup>149</sup>.

Riprendendo tuttavia le perplessità del Manzoni, va sottolineato come la possibilità di ripetere la tortura si presenti come uno dei punti più controversi in dottrina, sul quale era quasi impossibile fissare regole chiare. L'unica condizione su cui i giuristi si mostravano concordi era che l'imputato si fosse mantenuto negativo durante l'interrogatorio avvenuto sotto tormento. E in particolare prevalse un orientamento, l'unico valido per giustificare la seconda e più grave tortura inflitta al Piazza, secondo il quale si poteva ripetere la tortura se la prima non fosse stata

<sup>148</sup> Cfr. G.P. MASSETTO, *Aspetti della prassi penalistica lombarda nell'età delle riforme: il ruolo del Senato milanese*, in ID., *Saggi di storia del diritto penale lombardo (Secc. XVI-XVII)*, Milano, 1994, 352-9 e L. GARLATI, *Inseguendo la verità*, cit. in nt. 31, 322.

<sup>149</sup> Sia Verri che Manzoni individuano nel canape una forma di inasprimento della corda. Con il canape si slogavano, oltre alle braccia, anche le mani. Così Verri: «Questa ligatura di canape era una matassa colla quale si cingeva il pugno della mano e torcevasi la mano e slogata affatto dall'osso del braccio si ripiegava sul braccio istesso» (VERRI, *Osservazioni*, cit. in nt. 42, § 6, lett. d., p. 84). Per un documento anonimo settecentesco invece il canape si presentava come forma di tortura sussidiaria applicabile a soggetti inabili a sopportare il tormento ordinario della corda a causa di particolari menomazioni fisiche (*Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, in *Appendice* a L. GARLATI, *Inseguendo la verità*, cit. in nt. 31, 321). Sussidiario nella prassi lombarda era altresì il fuoco, consistente nel cospargere di lardo i piedi del reo, accendere sotto di essi il fuoco e scottare la pianta dei piedi per un tempo variabile in ragione della gravità del reato e della resistenza del reo. Come testimonia la letteratura del tempo, tale forma di tormento, bandita nella maggior parte delle città italiane, persisteva invece a Milano, seppur tra molte perplessità, generate non dalla crudeltà del metodo, bensì dalla sua inidoneità a raggiungere i risultati sperati. Esso infatti provocava un dolore così intenso e insopportabile da privare l'imputato della forza di rispondere, ma, al tempo stesso, era un rimedio di breve durata. Così, se il 'paziente' riusciva a sopportare stoicamente l'atroce sofferenza senza confessare, si finiva per aver sprecato un'occasione. Mi permetto di rinviare al mio *Inseguendo la verità*, cit. in nt. 31, 168-9 e relative note. Ulteriore conferma di questa 'anomala' prassi lombarda viene dal Verri, il quale afferma che a Milano «si adopera attualmente per tortura la lussazione dell'osso dell'omero, riadopera talvolta il fuoco ai piedi» (P. VERRI, *Osservazioni*, cit. in nt. 42, § 8, 95).

abbastanza grave, così che essa apparisse non già come ripetizione, ma come continuazione e completamento della precedente<sup>150</sup>.

Il secondo eclatante esempio volto a palesare il sospetto che esistesse un disegno premeditato da parte dei giudici è la tanto discussa e più volte ricordata promessa di impunità fatta al Piazza<sup>151</sup>, vero motore della vicenda: fu infatti questa e non la tortura (cui il Piazza aveva stoicamente resistito per tre volte) a far crollare le ultime difese opposte dal commissario di sanità, inducendolo a confessare, a riconoscersi colpevole e a trascinare altri con sé in quel gorgo di perdizione, indotto dalla speranza di rimanere impunito<sup>152</sup>.

Simile promessa poteva provenire esclusivamente dal 'principe', il che, tradotto nella realtà del *milanesado*, significava che soltanto il Governa-

<sup>150</sup> P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano, 1954, II, 143-9.

<sup>151</sup> Dagli atti del processo non risulta l'esatto momento in cui la promessa venne formulata. Probabilmente non in via ufficiale durante un interrogatorio, dal momento che i verbali non ne recano traccia. Vi si fa cenno solo nell'interrogatorio del 27 giugno, quando, di fronte alla tenacia del Piazza nel negare ogni addebito di responsabilità, nonostante l'impiego della tortura, lo si minacciò: «se non se si risolverà di dire interamente la verità come ha promesso, se li fa protesta, che non se li servirà l'impunità promessa, ogni volta che si trova diminuita la sodetta sua confessione, et non intiera di tutto quello è passato tra lui, et il detto Barbero, et per il contrario dicendo; la verità puntualmente se li servirà l'impunità promessa» (*Processo*, cit. in nt. 1, 63). Così come neppure è certo che l'iniziativa fosse stata assunta dai magistrati. Verri infatti è più propenso a credere che il Piazza in persona si fosse attivato in questo senso: «È assai verosimile che nel carcere istesso si sia persuaso a quest'infelice che, persistendo egli nel negare, ogni giorno sarebbe ricominciato lo spasimo, che il delitto si credeva certo, e altro spediente non essere per lui fuori che l'accusarsene e nominare i complici, così avrebbe salvata la vita e si sarebbe sottratto alle torture pronte a rinnovarsi ogni giorno. Il Piazza dunque chiese ed ebbe la impunità a condizione però che esponesse sinceramente il fatto. Ecco perciò che al terzo esame egli comparve e, accusandosi senza veruna tortura o minaccia d'aver unto le muraglie, pieno di attenzione per compiacere a' suoi giudici cominciò a dire che l'unguento gli era stato dato dal barbiere che abitava sull'angolo della Vedra (ove attualmente sta la Colonna infame)» (P. VERRI, *Osservazioni*, cit. in nt. 42, § 4, 58-9). Anche su questo aspetto il Manzoni dissente: improbabile che una simile richiesta provenisse dal Piazza, il quale, secondo le parole dell'autore, nel processo «non andava avanti se non in quanto era strascinato». L'illustre scrittore ritiene più credibile che per fargli compiere quel primo e fatale passo l'impunità gli sia stata offerta dai giudici stessi (A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. III, 75). Si veda F. CORDERO, *La fabbrica*, cit. in nt. 5, 26.

<sup>152</sup> È il Manzoni stesso a rilevare come, a dispetto di quanto asserito da Verri, cui non manca di muovere un appunto per l'imprecisione, non la tortura, ma la prospettiva di non subire alcuna pena indusse il Piazza a parlare. Si veda in questo senso la postilla n. 19 nell'edizione delle *Osservazioni* a cura di G. BARBARISI, cit. in nt. 52, 272.

tore, rappresentante *in loco* del sovrano spagnolo, aveva la legittima facoltà di concederla o, al limite, di autorizzare il giudice a farlo in nome suo<sup>153</sup>. Nel processo Piazza la promessa era sottoposta alla condizione che l'indagato rivelasse tutta la verità, ma soprattutto era stata pattuita *extra* giudizialmente, priva di qualsiasi forma ufficiale: così fu semplice ritrattare impunemente ciò che era stato patteggiato in via irrituale, nel mancato rispetto dei requisiti formali (e quindi di sostanza)<sup>154</sup>. Non vi è chi non veda la perpetrazione di un'evidente frode a carico dell'imputato<sup>155</sup>, come accuserà Manzoni dalle pagine della *Storia della colonna infame*<sup>156</sup>.

<sup>153</sup> Un esimio giurista milanese come Egidio Bossi sottolineava che solo ricorrendo tali presupposti la promessa era valida e doveva essere mantenuta. In caso contrario, ossia se il giudice agiva di testa propria, la promessa di impunità era priva di valore. Tuttavia ciò non impediva allo stesso autore, e ad altri con lui, di ritenere valida la confessione seguita a tale promessa, indipendentemente dai vizi di forma e dal tipo di impegno assunto dal giudice. La ragione di simile posizione va ricercata nel fatto che ogni azione del giudice era giustificata dal fine di scoprire la verità (E. Bossi, *Tractatus varii*, cit. in nt. 139, tit. *de confessis per torturam ac effectu torturae*, nn. 11-12, 203. Cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, 1996, 456-8). Il punto non manca di suscitare il vibrato dissenso di Verri (cfr. *Osservazioni*, cit. in nt. 42, § 8, 95-6). Vi era tuttavia una nutrita schiera di sostenitori della tesi opposta, secondo i quali il divieto al giudice di fare promesse di impunità allo scopo di estorcere la confessione era così perentorio da rendere inutilizzabile, ai fini della condanna, un'ammissione di colpevolezza ottenuta in modo illegittimo.

<sup>154</sup> «Le parole dette da un auditore si potevano annullare con altre parole», mentre se l'impunità fosse stata concessa con autorità regia, con atto solenne da inserire nel processo non si sarebbe potuta ritrattare con quella disinvoltura (A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. III, 67-76).

<sup>155</sup> La storia si ripeterà con un altro imputato, instillando il dubbio di una condotta deliberatamente assunta e reiterata nel corso del processo. Anche in questo caso l'impegno assunto di rispettare l'impunità garantita verrà ritrattato, riscontrando, come nel caso del Piazza, delle falsità e contraddizioni nel racconto dell'indagato, quando invece la verità era la *condicio sine qua non* per dar corso al patto stretto con l'imputato. La persona in questione era Stefano Baruello, il quale morirà di peste il 18 settembre, dopo aver ammesso di aver accusato tutti ingiustamente e falsamente. Proprio le precarie condizioni di salute del Baruello avevano indotto alla concessione dell'impunità, in modi e tempi ricostruiti da E. PACCAGNINI, *Commento a «Appendice»*, cit. in nt. 37, 1296-8, nt. 135. Tuttavia gli avvocati del Padilla si mostrarono poco convinti delle cause naturali della morte del Baruello, sostenendo che il certificato medico fosse falso e ben altre ed oscure fossero le ragioni di quella scomparsa.

<sup>156</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. IV, 89.

Non era quella promessa una forma di tortura morale, dopo aver sperimentato l'inutilità di quella fisica<sup>157</sup>? Non fu altresì un modo per il Senato e le autorità locali per occupare un vuoto di potere lasciato da un Governatore distante e distratto, assorbito da problemi bellici e disposto per questo a lasciare il Milanese in balia di se stesso e dei mali della pestilenza?

I giudici patteggiarono ciò che non potevano, informando solo successivamente il Governatore, e così conseguirono un duplice risultato: lanciare nei suoi confronti una sfida e al tempo stesso tendere una trappola mortale al Commissario Piazza, piegato solo grazie al guanto di velluto del miraggio della libertà, dal momento che non erano riusciti a vincerlo con il pugno di ferro del dolore. Mostrarono, in questo modo, di aver compreso bene la psicologia del personaggio e di saper adattare l'arsenale processuale alle specifiche contingenze del caso e alle finalità perseguite.

L'elenco di irregolarità fornito dal Manzoni è nutrito e forma, a ben guardare, la struttura portante dei capitoli di cui si compone la *Colonna*, ma il vero dato su cui riflettere è insito nell'esposizione stessa del Manzoni: le regole che egli riteneva violate dai giudici erano dettate dalla prassi e della dottrina, quindi anche da quegli stessi magistrati da cui se ne pretendeva la stretta osservanza.

Se in una prospettiva di rispetto e di tutela dei diritti umani appare fondata la diagnosi del Verri che rilevava la sproporzione probatoria tra una pratica violenta come la tortura e gli altri mezzi di accertamento della verità, sul versante opposto l'analisi manzoniana presenta il limite di non tener conto che nel sistema processuale di diritto comune la flessibilità e la duttilità delle regole costituivano un aspetto inscindibile dal-

<sup>157</sup> La promessa di impunità aveva attirato anche l'attenzione di Beccaria nel suo celeberrimo opuscolo, con osservazioni che ben ricalcano la situazione qui prospettata. La pubblica confidenza, secondo la definizione data dall'autore, «autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati», ma soprattutto palesa la debolezza della legge, costretta ad implorare l'aiuto di chi la offende. Vi sono indubbiamente dei vantaggi, quali la prevenzione dei delitti più gravi, di cui sono evidenti gli effetti e occulti gli autori, ma ciò non basta per accettare l'idea di una impunità come metro di valutazione della morale umana, senza poi pensare al nefando esempio offerto da una Nazione che non manteneva fede all'impegno preso, così che «per dotte cavillazioni si strascinasse al supplicio ad onta della fede pubblica chi ha corrisposto all'invito delle leggi!» (C. BECCARIA, *Dei delitti*, cit. in nt. 60, § XXXVII *Attentati, complici, impunità*, 114-5).

l'*arbitrium* del magistrato: due risvolti di un'unica medaglia su cui una valutazione meramente etica appare riduttiva.

L'elasticità dei canoni procedurali, inconcepibili agli occhi del giurista di oggi, permetteva allora una costante derogabilità, giustificata dall'amplessissima discrezionalità gestita dai dottori: l'*interpretatio* rappresentava l'architrave su cui si reggeva l'intero ordinamento. Se si intende oggi esprimere un giudizio sul comportamento dei giudicanti, non si può prescindere dall'accettazione che l'intero assetto del procedimento criminale dipendeva da quello che con termine non necessariamente dispregiativo si definiva 'arbitrio'. I magistrati erano soggetti alle regole che essi stessi creavano e che quindi modificavano a loro piacimento.

In altre parole, si assisteva frequentemente ad una divaricazione tra enunciazione teorica e applicazione pratica: *in procedendo* spesso non ci ateneva alla *communis opinio* dottrinale, ma proprio questa 'forzatura' di una 'giurisprudenza costante' consentiva di forgiare, a propria volta, nuove regole.

Nicolini e Cordero, più di altri, si sono preoccupati di vivisezionare il processo agli untori per esaminarlo nella prospettiva giuridica, giungendo alla conclusione che nessuna iniquità fu commessa dai giudici. L'ossessiva volontà di affossare l'opera del Manzoni sembra però nei due autori prevalente rispetto ad una osservazione distaccata e serena degli atti stessi.

Essi accusano Manzoni di essersi erto a giudice dei giudici, di averne frainteso l'operato, offuscato com'era da una visione etica e morale che avrebbe dovuto rimanere estranea al giudizio giuridico.

Se i giudici di quel processo, a detta del Manzoni, si fecero sviare da passioni pervertitrici di volontà, Manzoni, a detta di Cordero, si fece guidare dalla 'passione morale', ricongiungendo quell'endiadi morale-diritto da cui ci si illudeva di essersi, anche se faticosamente, liberati.

Verri e Beccaria, al contrario, avevano invitato a «non confondere giustizia divina e giustizia naturale – che sono di per sé immutabili – con la giustizia umana», variabile perché dipendente dal rapporto mutevole intercorrente tra azione e Stato sociale<sup>158</sup>. «In altre parole, la *Colonna infame* pone proprio quel problema del male nell'uomo e nella storia da cui Beccaria si era volutamente tenuto lontano»<sup>159</sup>.

Vero ed eterno problema, tuttavia, quello dei rapporti tra morale e

<sup>158</sup> *Introduzione a Biblioteca laica*, cit. in nt. 94, 74.

<sup>159</sup> *Introduzione a Biblioteca laica*, cit. in nt. 94, 75.

diritto, tra giustizia ed equità, tra etica e principi normativi, a cui Manzoni non si sottrae, divenendo, proprio per questo, bersaglio di critiche che a volte hanno travalicato il confine di un civile dissenso. Ciò dimostra, paradossalmente, come ancora oggi, a distanza di secoli, il tema del nesso etica / diritto non solo avvinca ed appassioni, ma si riproponga in modo costante.

Nicolini assolve e riabilita i magistrati di Piazza e di Mora facendo leva soprattutto sulle condizioni difficili, quasi estreme, in cui si svolse quel processo, in un groviglio di situazioni esterne (un ambiente e una pubblica opinione a caccia di responsabili e tenacemente alla ricerca di condanne esemplari capaci, quasi in una funzione catartica, di spezzare il vortice del male e della malattia) e interne (le confessioni rese e ritrattate, le deposizioni intrecciate di testimoni improvvisamente trasformati in complici)<sup>160</sup>.

Ma sono proprio quei fattori, che per una certa storiografia inducono a 'prosciogliere' i magistrati, ad inchiodarli irrimediabilmente alle loro responsabilità, secondo il Manzoni. È chiaro a chi scorra i verbali di quegli interrogatori che essi cercavano una verità preconfezionata: la sentenza era già scritta nelle loro menti. «È che non cercavano una verità, ma volevano una confessione»<sup>161</sup>.

Essi erano persuasi dello stato di reità degli indagati prima di acquisirne la certezza probatoria, e si avvalsero del sistema delle prove legali (volute in origine proprio per arginare la discrezionalità del giudice) per dimostrare il loro intimo convincimento. Non le prove raccolte suggerirono e dettarono la soluzione di quel processo, ma i magistrati piegarono i mezzi probatori allo scopo perseguito, palese esempio della compenetrazione (e non già di una contrapposizione antagonistica) tra legalità della prova e convincimento morale ed ennesima riprova dell'inversione dell'*iter* logico seguito dal magistrato di antico regime: prima si intuisce la presunta verità e poi se ne trovano gli appoggi formali.

Riassume bene Manzoni la molteplicità di ragioni che indussero i magistrati a pronunciare quel verdetto crudele. Vi era innanzitutto il timore di «voltar contro di sé le grida della moltitudine, col non ascoltarle»<sup>162</sup>; «il popolo esclamava», e quel *civium ardor prava jubentium* induceva i giudici a tener conto di quello strepito, a mostrarvi quasi deferenza e

<sup>160</sup> F. NICOLINI, *Peste*, cit. in nt. 115, 302.

<sup>161</sup> A. MANZONI, *Storia*, cit. in nt. 2, cap. III, 58.

<sup>162</sup> ID., *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 6.

desiderio di assecondarle<sup>163</sup>. Ma neppure troppo strisciante emerge la paura di apparire deboli ed incapaci. Se anziché trovare colpevoli si fossero scoperti tra le mani degli innocenti, avrebbero tradito le aspettative generali. «Tutto [*sic*] Milano sapeva che Guglielmo Piazza aveva unti i muri, gli usci, gli anditi di via della Vetra; e loro che l'avevano nelle mani, non l'avrebbero fatto confessar subito a lui!»<sup>164</sup>. «Il Senato di Milano, da cui il pubblico aspettava la sua vendetta, se non la salute, non doveva essere men destro, men perseverante, men fortunato scopritore di Caterina Rosa. Chè tutto si faceva con l'autorità di costei [...] se non che colei aveva cominciato col dubbio, i giudici con la certezza [...] se la coscienza esita, s'inquieta, avverte, le grida d'un pubblico hanno la funesta forza (in chi dimentica d'avere un altro giudice) di soffocare i rimorsi; anche d'impedirli»<sup>165</sup>.

E vi era altresì il timore che un proscioglimento degli imputati potesse portare a gravi mali pubblici successivi<sup>166</sup>, un sentimento ingannevole capace di condizionare non solo i giudici del processo agli untori, ma ogni processo di stampo inquisitorio, rappresentando d'esso quasi un carattere endemico.

Occorreva rispondere «con il terrore allo stato di terrore degli untori»<sup>167</sup>, attraverso una sequela di processi sommari ed esecuzioni terribili contro le quali nessuna voce di protesta si levò: lo scopo comune che univa i due poli (il potere supremo e l'infimo popolo) era la sconfitta definitiva e la debellazione degli untori e quindi del male.

Credo che oggi, a distanza di secoli, la lettura della *Storia della Colonna Infame* sia ancora in grado di generare sentimenti contrapposti. Vi è un passo, in particolare, di Cordero in cui l'autore sembra voler dire una parola definitiva sul saggio di Manzoni, con quella sicurezza critica che attraversa l'intera sua opera.

Eppure, quelle parole, che vorrebbero porre una pietra tombale sull'opera del romanziere milanese, finiscono per generare spunti di dibattito, riflessioni, interrogativi. Così Cordero scrive della *Colonna*: «Politicamente codino, questo *pamphlet* inattuale assolve norme, istituzioni, costume, cultura, in polemica con Pietro Verri e Cesare Beccaria, scari-

<sup>163</sup> ID., *Storia*, cit. in nt. 2, cap. V, 123.

<sup>164</sup> ID., *Storia*, cit. in nt. 2, cap. III, 58.

<sup>165</sup> ID., *Storia*, cit. in nt. 2, cap. III, 65.

<sup>166</sup> ID., *Storia*, cit. in nt. 2, *Introduzione*, 6.

<sup>167</sup> R. CANOSA, *Tempo di peste*, cit. in nt. 6, 72.

cando l'accaduto su alcuni peccatori. Non è un discorso sostenibile e nemmeno onesto: quanto alla tortura, una polivalente opinione dotto-rale ammette tutto o quasi; stando alla prassi, appare impeccabile quella inflitta a Piazza; sta nelle regole anche quel patto sull'impunità, ammesso il quale cade ogni obiezione ai passi contro il Mora; esisteva una 'chiamata' dal correo, debitamente convalidata. Nell'arringa manzoniana il Senato fabbrica accusa e condanna secondo cinica *Realpolitik*, sapendoli incolpevoli. Ipotesi incredibile: se fosse sfiorato dal dubbio, non sarebbe così idiota da buttarsi nella causa contro Don Giovanni Gaetano Padilla, sfidando Madrid su carte false; nient'affatto energumeno impolitico, il senatore milanese medio è uno che, salito lì, pensa al futuro familiare (abbiamo visto con quanta cautela elucubrino ogni mossa, 146 anni dopo, due vecchi *enfants terribles* in casa Verri)<sup>168</sup> [...] sospeso tra illuminismo castrato e ossequio ai fondamenti teologici del sistema, lo storico-omileta declama un quietismo camuffato da innocuo sdegno; da come scrive, ha capito poco o niente nella logica degli istituti; l'inquisizione è un ordigno che fabbrica quanti colpevoli servono; delitto, delinquente, pena, sono variabili indipendenti. Mai vista un'occasione più allettante e peggio usata»<sup>169</sup>.

Ma è davvero l'ordigno astrattamente concepito a fabbricare "quanti colpevoli servono", agendo come automa dotato di vita propria, o sono gli uomini che maneggiano quell'ordigno ad avere la responsabilità di evitare che il congegno delicato e temibile esploda consapevolmente tra le loro mani mietendo vittime, in nome del rispetto di una giustizia formale?

<sup>168</sup> Il coinvolgimento del nobile Padilla suggerisce invece a Canosa un'interpretazione diametralmente opposta a quella prospettata da Cordero. Canosa intravede in questo sfioramento dei vertici del potere spagnolo non solo la manifestazione di un'indipendenza di giudizio da parte del Senato, ma anche un modo per il supremo consesso giudiziario milanese per «prendersi davvero la sua vendetta nei confronti di uno dei personaggi dell'*establishment* [...] forse non fu una soddisfazione perseguita volutamente, ma fu in ogni caso una soddisfazione vedere il Castellano di Milano [...] preoccupatissimo per il destino del figlio, inviare il suo luogotenente ed il suo segretario presso il Senatore Monti, con la richiesta di sospendere l'esecuzione della sentenza nei confronti del Piazza e dl Mora, fino a che non fossero stati messi a confronto con il figlio, da loro accusato». Non a caso la difesa del Padilla adombrò addirittura la possibilità che fossero stati gli inquirenti a suggerire ai 'collaboratori di giustizia' il nome del figlio del Castellano (R. CANOSA, *Tempo di peste*, cit. in nt. 6, 116-7).

<sup>169</sup> F. CORDERO, *La fabbrica*, cit. in nt. 5, 210-1.

*Abstract*

Il saggio è dedicato al processo svoltosi a Milano nel 1630, che vide protagonisti Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, accusati di aver diffuso la peste nella città mediante unzioni. Le vicende che condussero alla condanna vengono ripercorse alla luce delle opposte letture offerte da Pietro Verri e Alessandro Manzoni. Se, per il primo, causa di uno dei più tragici errori della storia della giustizia furono l'iniquità delle regole processuali e l'operato della criminalistica di diritto comune, per il secondo la responsabilità è da imputare esclusivamente all'operato dei magistrati. Verri, da illuminista, mostrava illimitata fiducia nel primato della legge e della ragione; Manzoni, un secolo dopo, riteneva che l'educazione morale dell'uomo fosse l'unica risposta possibile ad ogni forma di illegalità. La disamina del processo, dominato dal rito inquisitorio e dal sistema di prove legali, consente di verificare se la condanna (pur a fronte di un capo d'accusa pretestuoso) fu pronunciata nel rispetto delle regole processuali (e fu quindi 'giusta' secondo le dinamiche inquisitorie), o, se al contrario, fu determinata da dolosa devianza da consolidate prassi giudiziarie. Il cupo ambiente evocato dalle Osservazioni sulla tortura e dalla Colonna infame non lascia indifferente il giurista di oggi, parimenti consapevole dei rischi d'indebite interferenze tra le emozioni della 'piazza', l'uso politico del processo penale e la corretta amministrazione della giustizia.

The paper examines the trial held in Milan in 1630 against Guglielmo Piazza and Gian Giacomo Mora that were accused of having spread the plague in the city by anointings. The events that led to the conviction are read in the light of opposing readings offered by Pietro Verri and Alessandro Manzoni. If the first one thought that the cause of one the most tragic mistakes in the history of justice was the iniquity of the procedural rules and the theories of the criminal science of *ius commune*, the second one blames solely the work of the judges. The Enlightenment follower Verri showed unlimited confidence in the rule of law and reason; a century later, Manzoni believed that the moral education of the human beings was the only possible response to any form of illegality. The examination of this trial, that was conducted under the rules of the inquisitorial system of the legal evidence, will determine whether the conviction (even if obtained thanks to a preposterous accusation) was given in compliance with the procedural rules (and was therefore "right" according to the inquisitorial dynamics) or was determined on the contrary by a wilful deviance from established legal practice. The gloomy atmosphere evoked by the *Osservazioni sulla tortura* and *Colonna infame* is not a matter of indifference to today's lawyers, that are well aware of the risks of undue interference between the emotions of the crowd, the political use of the criminal trials and the proper administration of justice.

